



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Paola Piciacchia*

La V Repubblica è sempre la V Repubblica? Sì, ma...**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il continuo dibattito sulla V Repubblica e gli elementi che hanno inciso sulle trasformazioni degli ultimi venti anni: *immuable* “eppure” *changeante* – 3. Prima delle elezioni legislative 2022. – 4. Dopo le elezioni legislative 2022: tra frammentazione partitica e Governo minoritario. – 5. Conclusioni: fine del presidenzialismo maggioritario o inedita rilettura della Costituzione del 1958?

1. Introduzione

L'ordinamento francese della V Repubblica ha sempre occupato nella dottrina italiana un posto particolare per le suggestioni e le riflessioni che è riuscito a suscitare quale laboratorio istituzionale aperto¹. Più in generale si può dire essere uno di quegli

* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato – Sapienza Università di Roma.

** Il presente contributo costituisce una versione ampliata e rielaborata delle relazioni presentate in occasione dei due incontri su *Dialoghi sull'ordinamento francese del XXI secolo* dal titolo *Verso le elezioni presidenziali e legislative 2022* e *Dopo le elezioni presidenziali e legislative 2022* svoltosi il 31 marzo 2022 e il 7 luglio 2022 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza Università di Roma. Sottoposto a *peer review*.

¹ La letteratura italiana sulla V Repubblica è molto vasta, si vedano *ex multis*: M. VOLPI, *Il semipresidenzialismo tra teoria e realtà*, Bologna, BUP, 2014, 55 ss.; P. PICIACCHIA, *La V Repubblica e la democrazia di inizio millennio: quale efficace ancoraggio alla Costituzione del 1958?*, in F. LANCHESTER (a cura di), *La Costituzione degli altri. Dieci anni di trasformazioni costituzionali in alcuni ordinamenti stranieri*, Milano, Giuffrè, 2012, 27-92 con ampia bibliografia sul tema; cfr. altresì A. DI GIOVINE, E. GROSSO, M. CAVINO, (a cura di), *La Francia dopo la riforma costituzionale del 2008*, Giappichelli, Torino, 2010; P. COSTANZO, *La nuova Costituzione della Francia*, Torino, Giappichelli, 2009; R. CASELLA, *Il monarca repubblicano: la figura del capo dello Stato nell'evoluzione costituzionale francese dalla grande révolution alla Quinta Repubblica*, Napoli, Jovene, 2009; F. LANCHESTER, V. LIPPOLIS (a cura di), *La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia*, Napoli, Jovene, 2009; M. CALAMO SPECCHIA (a cura di), *La Costituzione francese/La Constitution française*, Torino, Giappichelli, 2009; P. PASSAGLIA, *La Costituzione dinamica. Quinta Repubblica e tradizione costituzionale francese*, Torino, Giappichelli, 2008; M. MAZZA, *Decentramento e riforma delle autonomie territoriali in Francia*, Torino, Giappichelli, 2004; P. PICIACCHIA, *La delega legislativa nell'esperienza costituzionale francese. Procedura e controllo dell'attività normativa dell'esecutivo nella V Repubblica*, Milano, Giuffrè, 2006; ID. *La forma di governo della IV e V Repubblica. Recenti trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese*, Milano, Giuffrè, 1998; A. RINELLA, *La forma di governo semi-presidenziale: profili metodologici e circolazione del modello francese in Europa centro-orientale*, Torino, Giappichelli, 1997; S. CECCANTI, O. MASSARI, G. PASQUINO, *Semipresidenzialismo. Analisi delle esperienze europee*, Bologna, Il Mulino, 1996; L. PEGORARO, *Il governo in parlamento: l'esperienza della V repubblica francese*, Padova, Cedam, 1983.

ordinamenti di cui spesso si è subito il fascino e che spesso ha diviso i fautori e i detrattori della sua forma di governo. La V Repubblica infatti vanta in Italia un certo numero di studi costituzionalistici, e non, che ne hanno indagato a fondo organi, istituti, forma di governo, tipo di stato, giustizia costituzionale nella prospettiva comparatistica implicita o esplicita.

Ammirata (ma al tempo stesso anche criticata soprattutto alle origini per i timori legati alla sua tenuta democratica²) per la forza di istituzioni che hanno saputo invertire, a partire dal 1958, l'evoluzione costituzionale segnata dall'instabilità e dalla debolezza dei governi che avevano contraddistinto le esperienze della III e IV Repubblica³ garantendo stabilità ed efficienza – a tal punto da “non far rimpiangere il precedente regime parlamentare del tutto inidoneo a soddisfare le esigenze di uno Stato interventista nei rapporti economici” che ebbe a dire Mortati⁴ – la V Repubblica ha tuttavia finito, quale prototipo della forma di governo semipresidenziale, nel dibattito soprattutto italiano, per essere completamente letta alla luce della dinamica presidenziale.

Tale attrazione di ogni discorso sulla V Repubblica nell'ambito della dinamica presidenziale ha contribuito negli anni a cristallizzare una “certa idea” della Francia a presidenzializzazione forte, a Parlamento debolissimo (nonostante la riforma del 2008), idea dominante di fronte alla quale ogni altra riflessione sull'evoluzione dell'ordinamento è rimasta sullo sfondo e ad essa subordinata. Da qualche anno, infatti, a parte alcune eccezioni, almeno qui in Italia, il dibattito sulle istituzioni francesi è stato quasi completamente assorbito da quello sulla natura della sua forma di governo raggiungendo nel tempo una sorta di stabilizzazione, cosicché i temi connessi alla V Repubblica sembrano tornare solo episodicamente all'attenzione generale – come è stato per lo stato di emergenza – a causa di una sottile e forse neanche troppo malcelata idea che l'ordinamento francese sia sempre uguale a se stesso e poco o nulla possa essere aggiunto al dibattito intorno alle sue istituzioni. In tal senso il perdurante “fascino” della V Repubblica si è andato affievolendo per la tendenza, rafforzata dopo la riforma del quinquennato del 2000, a considerare l’“iperpresidenzializzazione” un suo carattere immutabile.

Gli esiti dell'ultima tornata elettorale per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale del 12 e 19 giugno 2022 con il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta da parte della coalizione di partiti a sostegno del Presidente Macron – la cui rielezione è apparsa, di contro, abbastanza scontata⁵ – hanno invece aperto, dopo decenni, nuovi scenari che riaccendono l'interesse per il Paese d'Oltralpe rianimando anche il dibattito sulle sue istituzioni, tendenza accentuata anche dalla riapertura del dibattito sulle riforme istituzionali qui Italia, tema rilanciato – sia pure prevalentemente a livello giornalistico e con più di una semplificazione – dalla campagna

² Cfr. in particolare S. GALEOTTI, *La nuova Costituzione francese. Appunti sulla recessione del principio democratico nella V Repubblica*, Milano, Giuffrè, 1960; V. anche C. MORTATI, *Le forme di governo*, Padova, Cedam, 1973, 267 ss. in cui l'A. sottolineava la forte tendenza presidenziale e l'abbandono degli schemi della forma di governo parlamentare soprattutto durante la presidenza di de Gaulle in parte recuperati dopo le dimissioni del fondatore. Cfr. altresì M. VOLPI, *La democrazia autoritaria: forma di governo bonapartista e V Repubblica francese*, Bologna, Il Mulino, 1979.

³ P. PICCIACCHIA, *La forma di governo della IV e V Repubblica. Recenti trasformazioni e caratteri del costituzionalismo francese*, cit.

⁴ C. MORTATI, *Le forme di governo*, cit., 274.

⁵ Cfr. P. PICCIACCHIA, *La (quasi scontata) riconferma di Macron all'Eliseo in attesa della (assai meno scontata) sfida per le elezioni legislative*, in *Nomos Le attualità nel diritto*, n. 1, 2022, 1-7.

elettorale di agosto.

Appare pertanto utile riflettere sui mutamenti intervenuti negli ultimi mesi alla luce dei mutamenti degli ultimi venti anni al fine di dimostrare quanto l'ordinamento francese del XXI secolo sia tutt'altro che immutabile e quanto, sia pure nella continuità, abbia continuato ad evolversi dando prova della forza delle sue istituzioni oggi costrette a misurarsi con una situazione inedita ben più complessa e ricca di insidie rispetto alle passate esperienze di coabitazione (1986-1988, 1993-1995, 1997-2002) e di "ouverture" (1988-1993). Come è noto, la Costituzione del 1958 si presenta come un testo composito nel quale confluiscono l'esaltazione del ruolo del Capo dello Stato – frutto della volontà riformatrice del Generale de Gaulle volta alla restaurazione del *pouvoir d'État* attraverso la definizione di uno statuto del Presidente della Repubblica "chiave di volta" del sistema – e la visione di Michel Debré per il parlamentarismo razionalizzato volta ad una nuova configurazione dell'Esecutivo ma in particolare al diretto rafforzamento del Governo in Parlamento. Pertanto, al di là del dibattito tra coloro che considerano la forma semipresidenziale e, quindi quella della V Repubblica, una forma di governo a sè stante⁶ e quelli che invece la considerano una variante della forma di governo parlamentare⁷ che continua a rimanere aperto, l'analisi delle rispettive competenze del Presidente della Repubblica (artt. 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56, 61 Cost.) e del Primo Ministro (artt. 8, 2° c., 20, 21, 39, 49, Cost.) in effetti dimostra che i rapporti tra i due organi non sono privi di ambiguità suscettibili di evolvere in funzione della congiuntura politica come dimostra la prassi della V Repubblica, dando luogo a diverse letture delle Costituzioni, talora in senso presidenziale, talora in senso più spiccatamente parlamentare. Sono questi aspetti che hanno costituito per anni il terreno fertile per tutte e tutta una serie di riflessioni sulla forma di governo e che oggi suggeriscono nuove riflessioni ed interrogativi alla luce dei recenti esiti elettorali.

2. Il continuo dibattito sulla V Repubblica e gli elementi che hanno inciso sulle trasformazioni degli ultimi venti anni: immuable "eppure" changeante

Funzionale alla ricostruzione appare pertanto il richiamo all'idea del mutamento nella continuità della V Repubblica. Riprendendo il titolo della famosa opera di Raymond Aron, *Immuable et changeante* del 1959⁸, titolo rilanciato qualche anno fa a parole invertite da Pierre Avril *Changeante et Immuable*⁹ – è necessario porre l'accento sulla perenne tensione che percorre la V Repubblica tra tradizione e mutamento con l'obiettivo di dare una risposta all'interrogativo di fondo ovvero se la V Repubblica in questi ultimi venti anni abbia prodotto più mutamenti di

⁶ Cfr. *ex multis* M. VOLPI, *Il semipresidenzialismo tra teoria e realtà*, Bologna, cit., 15 ss.; A. RINELLA, *La forma di governo semipresidenziale: profili metodologici e "circolazione" del modello francese in Europa centro-orientale*, Torino, Giappichelli, 1997.

⁷ Cfr. F. LANCHESTER, *Gli strumenti della democrazia*, Milano, Giuffrè, 2004. V. inoltre P. PICCIACCHIA, *La forma di governo della IV e V Repubblica*, cit., 253 ss. dove si opera una ricostruzione delle posizioni della dottrina italiana e francese sulla natura della forma di governo della V Repubblica.

⁸ R. ARON, *Immuable et changeante*, Paris, Calmann-Lévy, 1959.

⁹ P. AVRIL, *Changeante et immuable?*, in B. MATHIEU (a cura di) (2008), *1958-2008 - Cinquantième anniversaire de la Constitution française*, Paris, Dalloz, 2008, 13 ss.

quanto si pensi e se invece possa considerarsi un ordinamento sostanzialmente stabile e immutabile. Ed è proprio da qui che occorre partire.

Già nel 2008 Pierre Avril, appunto, nel contributo *Changeante et immuable* a proposito dei cinquanta anni della Costituzione del 1958, aveva sottolineato come in tanti anni dal 1958, – anni in cui non si è mai cessato di rincorrere la V Repubblica e anni in cui la V Repubblica non ha mai cessato di correre davanti a tutti – quello che rimaneva intatto era la *résilience* della Costituzione, “vale a dire la sua capacità di preservare le sue caratteristiche essenziali attraverso le peripezie, la sua elasticità che gli permette di ritrovare la sua forma dopo le tensioni che l’hanno provata e di restare infine la stessa malgrado le 23 revisioni – ivi compresa quella del quinquennato”¹⁰.

Queste parole già allora ponevano in primo piano uno dei temi di fondo della V Repubblica quello di saper evolvere nella continuità e il suo rimanere “profondamente” se stessa nonostante certe evoluzioni non siano state prive di contraddizioni e aporie a tal punto da poter affermare – come si affermava in quegli stessi anni – che V Repubblica non è mai realmente mutata e che dopo cinquanta anni “è più forte degli uomini che la fanno vivere”¹¹.

Ora questo porre l’accento su continuità e discontinuità, tra linearità e forti contraddizioni rappresenta la cornice di fondo ideale entro la quale leggere le recenti evoluzioni di un ordinamento che continua indubbiamente a mantenere il suo saldo ancoraggio nella Costituzione del 1958 ma che si è dovuta confrontare negli anni, soprattutto negli ultimissimi, con le trasformazioni che hanno investito la democrazia e la rappresentanza, il concetto stesso di Stato e che hanno implicato di dover andare oltre lo stesso concetto di normatività della Costituzione. Le istituzioni francesi hanno, ad oggi, sicuramente garantito la stabilità istituzionale, quale risultato del rafforzamento dell’Esecutivo incarnato dal Presidente della Repubblica, la stabilità delle maggioranze parlamentari e l’inquadramento del Parlamento tanto nella sua funzione legislativa che in quella di controllo, ma indubbiamente non allo stesso modo hanno mantenuto la stessa presa sul sistema sociale come molte vicende legate, in particolare, al quinquennato di Macron hanno dimostrato. Si pensi ad esempio alla rivolta dei *gilets jaunes* del 2018 – per disinnescare la quale Macron ha lanciato il *Grand Débat National*¹², primo grande esperimento di democrazia partecipativa a livello nazionale – o alle tensioni sociali dell’anno seguente legate alla riforma delle pensioni (alla fine mai approvata) con cui i pubblici poteri francesi si sono dovuti confrontare, salvati (per così dire) dall’incombere della pandemia da Covid-19 e dunque costretti alla desistenza su una riforma ritenuta essenziale ma dal forte impatto sociale e per questo contestatissima¹³.

La portata dei recenti esiti elettorali va quindi valutata in un contesto francese istituzionale

¹⁰ *Ibidem*, 15 (la traduzione è nostra).

¹¹ G. CARCASSONNE, *Immuable V^e République*, in *Pouvoirs*, n.126, 2008, 27.

¹² Sul quale mi sia permesso il rinvio a P. PICIACCHIA, *La ricerca dell’incerta sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni a margine del Grand Débat National*, in DPCEOnline, n. 3, 2020, 2193-2223.

¹³ Tema affrontato in P. PICIACCHIA, *Con le municipali alle porte, la riforma delle pensioni mette alla prova il quinquennato di Macron. E va ben oltre la narrazione del popolo contro le élite*. in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n. 3, 2019, 1-14 e ID., *La democrazia francese alla prova del Covid-19 tra imperativi sanitari e profili giuridici dell’emergenza*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n.1, 2020, 1-24 ai quali si rinvia.

che, solo apparentemente, appare immuabile ma che, invece, risulta profondamente mutato rispetto a venti anni fa.

Numerose sono state in questi ultimi venti anni le trasformazioni che hanno interessato la V Repubblica. Ma non tutti i mutamenti hanno tuttavia avuto la stessa natura né tantomeno lo stesso impatto sull'ordinamento.

Occorre innanzitutto individuare tali trasformazioni distinguendo tra quelle dovute a fattori di natura giuridica, come le revisioni costituzionali, e quelle dovute a fattori di diversa natura per poi verificare quali di queste trasformazioni abbiano reso la V Repubblica più *changeante* e quali l'abbiano confermata *immuable* al fine di individuare il grado di condizionamento sulle recenti vicende.

Dall'inizio del XXI secolo, un nutrito gruppo di innovazioni è stato il prodotto delle revisioni costituzionali e, in tal senso, si può far riferimento alle trasformazioni giuridiche. Il capitolo dedicato alle revisioni è troppo ampio perché possa essere trattato in questa sede, ma fa riferimento al fenomeno francese quello della *révisionnité* della messa in discussione perenne della legittimità delle istituzioni costituzionali e della necessità di fare un continuo ricorso alla revisione costituzionale¹⁴. Dalla nascita della V Repubblica – dopo una prima fase di revisioni costituzionali misurate che vanno dal 1958 al 1988 –, si è assistito ad una lunga fase di revisioni definite smodate che vanno dal 1992 al 2008. Vi sono infatti pochi articoli della Costituzione che non siano stati, direttamente o indirettamente modificati, persino molto profondamente negli ultimi trenta anni.

Ma in particolare dall'inizio del XXI secolo, il ritmo delle riforme si è fatto serrato. Dal 2000, anno della riforma costituzionale sulla riduzione del mandato presidenziale, si è assistito all'approvazione di numerose modifiche del testo del 1958 che vanno dall'introduzione del quinquennato nel 2000; alla riforma costituzionale sull' "Organizzazione decentrata della Repubblica"; all'introduzione nel Preambolo della Costituzione nel 2005 della *Charte de l'environnement* del 2004; alla modifica nel 2007 del titolo IX sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica; alla modifica del titolo XV per la ratifica del Trattato di Lisbona fino ad arrivare a quella che indubbiamente ha dominato la scena e cioè l'ampia riforma costituzionale del 23 luglio 2008 che ha portato alla modifica di ben 47 articoli della Costituzione del 1958 e l'introduzione di altri nove.

Tale ritmo delle riforme si è interrotto, e, forse, anche questo costituisce elemento di riflessione, con il quinquennato di Hollande¹⁵ e con quello di Macron¹⁶ –, nel secondo caso

¹⁴ Cfr. D.G. LAVROFF, *V^e République*, in B. MATHIEU (a cura di), *1958-2008, Cinquantième anniversaire de la Constitution française*, Paris, Dalloz, 2008, 36 ss.; X. PRETOT, *Les révisions constitutionnelles (1987-2008)*, in F. LUCHAIRE, G. CONAC, X. PRETOT (2009), *La Constitution de la République française - Analyses et commentaires*, Paris, Economica, 55 ss.; P. PICCIACCHIA, *La V Repubblica e la democrazia di inizio millennio: quale efficace ancoraggio alla Costituzione del 1958?*, in F. LANCHESTER (a cura di), *La Costituzione degli altri. Dieci anni di trasformazioni costituzionali in alcuni ordinamenti stranieri*, cit., 18 ss.

¹⁵ Il quale non riuscì a far approvare la riforma sulla costituzionalizzazione dello stato di urgenza e sulla decadenza della nazionalità, proposta comunque contingente e non di indirizzo lanciata sulla scia emotiva della lotta al terrorismo dopo l'attentato al Bataclan del novembre 2015. Cfr. P. PICCIACCHIA, *Costituzionalizzazione dello stato di urgenza e decadenza della nazionalità: due nodi irrisolti tra tensioni della politica e riforma del lavoro*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, 1/2016, 1-26.

¹⁶ Per due volte, nel 2018 e nel 2019, i pacchetti di riforme istituzionali presentati dal Presidente Macron non hanno visto la luce. La prima volta il dibattito iniziato in Parlamento fu interrotto a causa delle tensioni sorte intorno all'*affaire Benalla*, la seconda volta le proposte – molte delle quali scaturite dal *Grand Débat National* - non furono mai calendarizzate per la

malgrado le intenzioni del Presidente che aveva fatto delle riforme istituzionali uno dei punti cardine del suo programma nel 2017 (programma poi mai realizzato), neanche in tema di ambiente nonostante la volontà – forte della spinta dal basso costituita dalla *Convention Citoyenne pour le climat* e dal *Grand Débat National* – di introdurre direttamente in Costituzione, a rafforzamento della Carta dell'ambiente contenuta nel Preambolo, il principio di tutela dell'ambiente¹⁷.

Accanto alle trasformazioni giuridiche ci sono poi quelle dal carattere extragiuridico.

In primo luogo quelle che hanno investito il sistema politico e il sistema dei partiti, trasformazioni che inevitabilmente hanno avuto dei riflessi a livello istituzionale.

Nel giro di pochi anni si è prodotto, infatti, in Francia un vero e proprio *bousculement* del sistema dei partiti¹⁸. Innanzitutto, si è assistito alla progressiva perdita di importanza dei partiti tradizionali quali il Partito Socialista e il partito *Les Républicains*, erede del partito gollista. Entrambi i partiti protagonisti della dinamica dell'alternanza durante pressoché tutta la V Repubblica, si sono trovati, alla fine del secondo decennio del XXI secolo, a dover fare i conti con la crescente perdita di presa sull'elettorato di riferimento, come conseguenza della crescente crisi della rappresentanza¹⁹, della perdita di fiducia nelle élite politiche e del progressivo processo di disintermediazione in atto che ha favorito, insieme al declino dei partiti tradizionali, l'ascesa di nuove formazioni quali *La République en Marche*.

Il partito del Presidente, nato dal nulla nel 2016 e protagonista nel 2017 di una straordinaria vittoria alle elezioni legislative che portò alla conquista di una solidissima maggioranza all'Assemblea Nazionale di sostegno alla politica presidenziale, è andato ad occupare uno spazio politico lasciato vuoto dai partiti tradizionali forte del suo collocarsi né a destra né a sinistra immettendosi, da subito, nella logica presidenziale solcando quella tradizione che nella V Repubblica vuole che nessun partito possa “conserver une existence autonome et mener une

mancanza delle condizioni politiche favorevoli all'approvazione in particolare per l'aperta opposizione del Senato. Cfr. P. PICCIACCHIA, *La riforma costituzionale all'ombra dell'“affaire Benalla”* in *Nomos-Le attualità nel diritto*, 2/2018, 1 ss.; ID., *Nel solco della democrazia rappresentativa: il tandem tra le due teste dell'Esecutivo, il necessario rinsaldarsi del rapporto Parlamento/Governo e il rilancio delle riforme istituzionali (con qualche concessione alla democrazia diretta e partecipativa)*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, n. 2, 2019, 1 ss.

¹⁷ Il progetto di legge costituzionale sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità - uno dei grandi temi affrontati dal *Grand Débat National* che recepiva una delle 150 proposte fatte a giugno 2020 dalla *Convention Citoyenne* sul clima -, era stato presentato all'Assemblea Nazionale il 20 gennaio 2021 e aveva iniziato l'iter dopo che Macron già a dicembre aveva preso l'impegno di fronte ai membri della *Convention* di sottoporre la riforma a referendum popolare. In seguito alle divergenze di natura semantica sorte con il Senato – il cui assenso è necessario per l'approvazione delle leggi costituzionali ai sensi dell'art. 89 Cost. - che avrebbe voluto sostituire il termine “garantire” contenuto nel progetto con il termine “preservare” in linea con il parere del Consiglio di Stato del 21 gennaio che si era mostrato critico verso l'espressione “garantir” volta ad introdurre quasi un obbligo in termini di risultati, dai risvolti imprevedibili sull'azione e sulla responsabilità dello Stato, la revisione non ha più visto la luce. Il 6 luglio dello stesso anno il Primo Ministro Castex aveva annunciato di abbandonare - dopo l'ennesimo braccio di ferro con il Senato – anche il progetto di legge costituzionale sul clima.

¹⁸ C. COLLIARD, *Le système de partis ou la Constitution politique de la Ve République*, in *Revue du droit public*, 1998, 1611 ss; H. PORTELLI, *La Ve République et les partis*, in *Pouvoirs*, vol. 126, n. 3, 2008, 61-70. F. HAEGEL, *Partis politiques et système partisan en France*. Presses de Sciences Po, 2007; E. Agrikoliansky, *Les partis politiques en France*. Armand Colin, 2016; C. ISTASSE, *Les évolutions électorales des partis politiques (1944-2019) III. Les familles politiques*, in *Courrier hebdomadaire du CRISP*, vol. 2435, n. 30, 2019, 3-40.

¹⁹ N. SAUGER, *Raisons et évolution du rejet des partis*, in *Pouvoirs*, vol. 163, no. 4, 2017, 17-26; J. PASCAL, *La Ve République et les partis*, in *Pouvoirs*, vol. 163, n. 4, 2017, 5-16; C. BACHELOT, *L'étude des partis politiques : entre permanence et renouveau*, in *Pouvoirs*, vol. 163, n. 4, 2017, 127-139.

stratégie propre qu'à la condition de se situer dans une perspective présidentielle"²⁰. Tuttavia la natura di partito del Presidente e pertanto il suo collocarsi in funzione di sostegno alla politica presidenziale si è poi scontrato con lo scarso radicamento territoriale che ha infatti visto Lrem sempre in affanno e sostanzialmente perdente nelle elezioni locali. Elezioni solo apparentemente ininfluenti sul piano della politica nazionale ma dal grande valore politico sul piano della composizione del Senato – come noto eletto indirettamente da consiglieri regionali, dipartimentali e comunali (questi ultimi rappresentano ben il novantacinque per cento del collegio elettorale senatoriale) – in grado di condizionare, come si è visto nella XV legislatura, l'approvazione di numerose riforme.

Oltre a *La République en Marche* anche la crescita negli ultimi anni de *La France Insoumise*, formazione di estrema sinistra guidata da Jean-Luc Mélenchon ha contribuito alla ristrutturazione del sistema dei partiti. Nato nel 2016 per sostenere la candidatura alla Presidenza del suo fondatore, – arrivato terzo alle elezioni presidenziali del 2017 – LFI è cresciuto d'importanza divenendo uno dei partiti che ha segnato le ultime elezioni legislative. Da partito creato fondamentalmente nell'ottica della conquista del potere nazionale attraverso l'elezione presidenziale²¹, LFI è oggi uno dei partiti destinati a segnare la XVI legislatura come si vedrà tra breve. Da segnalare, infine, è la progressiva conquista dell'elettorato da parte del partito di destra di Marine Le Pen, il *Rassemblement National* (ex *Front National*) anch'esso protagonista delle elezioni presidenziali e legislative dal 2017, oggi in Parlamento con il più alto numero di parlamentari mai ottenuti nella storia della V Repubblica.

La crisi dei partiti politici e della rappresentanza hanno inciso non solo sul tasso di astensionismo crescente in tutti gli appuntamenti elettorali, che ha raggiunto livelli molto elevati, ma ha anche prodotto, come in altri Paesi compresa l'Italia, una forte tendenza alla disintermediazione con continui richiami alla democrazia partecipativa cui lo stesso Macron non è sembrato sottrarsi, facendo appello ad essa nel lanciare alla fine del 2018 il *Grand Débat National*. Proprio quest'ultimo era stato avviato per dare una risposta immediata alla crisi di legittimazione che stava investendo i pubblici poteri francesi alle prese con la rivolta dei *gilets jaunes*, la quale, a sua volta, era stata la traduzione plastica di una crisi del circuito democratico da ricollegate a quella tendenza in atto, e non solo in Francia, di richiesta di partecipazione alla decisioni pubbliche proveniente dal basso, in un contesto di crisi della rappresentanza politica che appare strettamente connesso non solo ad “ un contesto di sovranità progressivamente dispersa”²² ma anche dovuto “ alle criticità del rapporto tra governati e governanti”²³.

Se questi sono gli elementi che hanno contraddistinto le trasformazioni negli ultimi venti anni occorre verificare quali di queste trasformazioni possano essere considerate neutre o irrilevanti dal punto di vista del mutamento e quali invece abbiano inciso e siano destinate ad incidere sempre più.

²⁰ P. AVRIL, *Essais sur les partis politiques*, Paris, Lgdj, 1990, 212.

²¹ P. JAN, *La V^e République et les partis*, cit., 10.

²² A. MASTROPAOLO, L. VERZICHELLI, *Il Parlamento. Le assemblee legislative nelle democrazie contemporanee*, Roma-Bari, 2006, 164.

²³ P. BILANCIA, *Democrazia diretta versus Democrazia rappresentativa. Profili problematici nel costituzionalismo contemporaneo*, in A.A., *Crisi della rappresentanza politica nella democrazia contemporanea*, Torino, 2018, p. XI.

Forse questa posizione non sarà esente da critiche ma ritengo che tra le riforme del XXI secolo la meno importante per misurare le trasformazioni e la discontinuità della V Repubblica, dal punto di vista della forma di governo, sia stata la riforma del quinquennato del 2000 (con inversione del calendario del 2001).

Sebbene infatti si sia parlato spesso di “iperpresidenzializzazione” o “ultrapresidenzializzazione” seguita alla riforma²⁴, a mio avviso la riforma del quinquennato (con la conseguente inversione del calendario del 2001), se ha sicuramente, prodotto l’esito per la quel era stata fundamentalmente pensata, ovvero rendere pressoché impossibile il ripetersi delle coabitazioni, dal punto dell’evoluzione in senso presidenziale della forma di governo, l’ha sicuramente confermata più che determinarla o implementarla. Tralasciando Chirac che non caratterizzò affatto il suo secondo mandato da un tratto iperpresidenziale²⁵, e Hollande alle prese con non pochi problemi tra il 2012 e il 2017 con la propria maggioranza, è difficile pensare a Macron o a Sarkozy²⁶ come a due “iperpresidenti” più di quanto non lo sia stato il generale

²⁴ M. VOLPI, *La forma di governo in Francia alla luce della riforma costituzionale del luglio 2008*, in *Astrid Rassegna*, n. 18/2008, 7.

²⁵ Si ricorda in tal senso che tra il 2002 e il 2007, nonostante la fine della terza coabitazione che aveva inevitabilmente portato ad un “présidentialisme efface” (P. JAN, *Le Président de la République au centre du pouvoir*, Paris, La documentation française, 2011, 202) il Presidente Chirac aveva mostrato di voler essere più un Capo dello Stato che un capo dell’Esecutivo pur disponendo di una maggioranza parlamentare. Le circostanze della sua rielezione “trionfale” nel 2002 con più dell’80% di voti che furono dovute più all’eliminazione a sorpresa al primo turno del candidato socialista Lionel Jospin e al ballottaggio con l’esponente dell’estrema destra Jean-Marie Le Pen, che alla sua base elettorale piuttosto ristretta al primo turno (19,8%), condizionarono sicuramente la sua presidenza. La scelta del Primo Ministro Raffarin uomo del dialogo e convinto assertore del decentramento, ne è una testimonianza: a lui il Presidente lascia il compito di guidare la trasformazione del Paese modernizzando le strutture e le politiche pubbliche. Il Presidente Chirac impresse caratteri del tutto propri alla forma di governo dopo la riforma sul quinquennato, con un potere che, come è stato talvolta sottolineato, sembrava più occupato che esercitato. Dopo le elezioni del 2002, Chirac non mostrò di volersi riappropriare in toto del ruolo ricoperto dai suoi predecessori, investendo soprattutto nella politica internazionale (mettendo ad esempio in atto una vera e propria crociata contro la guerra preventiva in Irak) ed europea (pur non facendo scattare alcun meccanismo di responsabilità, non dimettendosi, in occasione dell’esito negativo del referendum sulla Costituzione europea, il 29 maggio 2005). Cfr. P. PICIACCHIA, *La V Repubblica e la democrazia di inizio millennio: quale efficace ancoraggio alla Costituzione del 1958?*, in F. LANCHESTER (a cura di), *La Costituzione degli altri. Dieci anni di trasformazioni costituzionali in alcuni ordinamenti stranieri*, cit., 30-31.

²⁶ Vale qui la pena solo di ricordare come l’ascesa di Sarkozy e il carattere iper-presidenzialistico assunto dalla forma di governo durante il suo mandato aveva all’epoca inaugurato, come ebbe a scrivere la dottrina “la véritable entrée en vigueur de la révision du 2 octobre 2000” (P. AVRIL, *Enchantement et disenchantement constitutionnels sous la V^e République*, in *Pouvoirs*, n. 126, 11). La virtualità della riforma non poterono nel 2002 manifestarsi nella loro ampiezza sia per le ben note vicende legate alla sua rielezione di Chirac sia perché si trattava di un secondo mandato cosicché, come fu sottolineato, (L. PHILIP, les 50 ans de la Constitution, in in B. MATHIEU (sous la direction de), *1958-2008 - Cinquantième anniversaire de la Constitution française*, cit., 56-57), se l’obiettivo della riforma costituzionale del 2 ottobre 2000 era stato quello di mettere fine al pericolo delle coabitazioni, allineando la durata del mandato del mandato a quello dell’Assemblea nazionale, essa non ha avuto che una marginale influenza sulla presidenza di Jacques Chirac nel corso del suo secondo mandato. Tale richiamo aveva confermato una volta di più come l’evoluzione costituzionale fosse molto più soggetta al *fait politique* di quanto qualsiasi impostazione positivista volesse ammettere. Ed è in quest’ottica che la dottrina non aveva mancato di sottolineare come l’esperienza della V Repubblica avesse dato una lezione di realismo costituzionale mettendo in rilievo la natura politica del diritto e i limiti di un approccio esclusivamente giuridico (P. AVRIL, *Enchantement et disenchantement constitutionnels sous la V^e République*, in *Pouvoirs*, cit., 16). Anche nel descrivere i caratteri dell’iper-presidenzializzazione di Sarkozy una parte della dottrina dubitò che essi fossero dovuti esclusivamente alle conseguenze della riforma del quinquennato. In particolare per Massot la riforma del quinquennato non costituiva il cavallo di troia del regime presidenziale e che la sola vera incidenza del quinquennato sull’esercizio della funzione presidenziale, originale rispetto al passato, è l’aver assicurato la coincidenza tra le due maggioranze e scongiurato il rischio coabitazione dimostrando come l’ingegneria del quinquennato riposa essenzialmente sulla coerenza dei comportamenti elettorali (J. MASSOT, *Les effets du quinquennat sur l’exercice de la fonction présidentielle - Une faible incidence*, in B. MATHIEU (sous la direction de), *1958-2008 - Cinquantième anniversaire de la Constitution française*, cit., 231). Dello stesso tenore le considerazioni di Rossetto (*Les effets du quinquennat sur l’exercice de la fonction présidentielle - Certitudes et prospective* in B. MATHIEU (sous la direction de), *1958-2008 - Cinquantième anniversaire de la Constitution française*, cit., 244 ss.) secondo il quale l’elezione di Nicolas Sarkozy alla presidenza della Repubblica, seguita da un successo della

de Gaulle²⁷ che già nel 1964 disponeva della forza nucleare. Anche in riferimento al *domaine réservé* del Capo dello Stato, quale *Chef des armées*²⁸ e responsabile delle relazioni internazionali, il Capo dello Stato non fa che confermare la tendenza dei presidenti della V Repubblica a giocare il proprio ruolo a livello di relazioni internazionali, e a giocare la carta del Capo delle forze armate in un momento di crisi internazionale, così come si osserva²⁹ proprio in questo periodo di crisi nell'ambito della guerra in Ucraina. Macron ha fatto leva su questo profilo durante la campagna elettorale per le presidenziali e anche attualmente.

Anche riguardo all'evoluzione del rapporto tra le due teste dell'Esecutivo si può confermare in questa sede quanto già sostenuto in più di un'occasione³⁰ ovvero che il ruolo del Primo Ministro nella V Repubblica non sia per nulla da sottovalutare in quanto opera come un'importante istituzione cerniera tra l'indirizzo posto dal Presidente della Repubblica e l'imponente macchina di governo e amministrativa, attraverso un'insostituibile funzione di coordinamento e arbitrato³¹ costante nella compagine governativa e di fronte al Parlamento. Un rapporto che rimane, coabitazione a parte, comunque segnato dalle congiunture politiche e dal contesto di riferimento. Proprio durante il quinquennato di Macron, ad esempio, il rapporto tra le due teste dell'Esecutivo è stato profondamente diverso a seconda dei Governi. Durante il Governo Philippe è sembrato molto più improntato ad una valorizzazione del ruolo del Primo Ministro, che ha giocato un ruolo di spicco nelle contrattazioni su una delle più importanti riforme – quella delle pensioni – di quanto non lo sia stato durante il Governo Castex. E attualmente anche il Governo Borne appare del tutto schiacciato dalla figura del Presidente.

Tra le innovazioni che poco hanno inciso, o almeno solo parzialmente, sul mutamento sono da annoverare quelle che hanno riguardato il rapporto centro-periferia a partire dalla riforma costituzionale sull'Organizzazione decentrata della repubblica del 2003. Alcune delle riforme introdotte infatti, come quella relativa al potere di sperimentazione, hanno avuto poca fortuna e questo costituisce ancora oggi un cantiere aperto in attesa di ulteriori riforme, dopo il

maggioranza parlamentare uscente alle elezioni legislative del giugno favorite dall'inversione del calendario elettorale, fornisce per la prima volta la prova che il principale effetto del quinquennato sia quello di “perennizzare” il funzionamento della V Repubblica tale quale è stato conosciuto da sempre con la supremazia costante di colui che i francesi hanno eletto. D'altronde

²⁷ Significativo al riguardo il discorso del generale de Gaulle del 31 gennaio 1964 in occasione di una conferenza stampa nel quale il Presidente chiarisce la sua idea di funzionamento delle istituzioni così come definito dalla prassi durante il quale delineò i rispettivi ruoli del Presidente della Repubblica e del Primo Ministro, sostenendo che “on ne saurait accepter qu'une dyarchie existât au sommet” e negando, dunque, sin dalle origini, l'esistenza di una diarchia ai vertici dell'Esecutivo.

²⁸ H. BITA HEYEGHE, *Le chef de l'État, chef des armées*, in *Civitas Europa*, vol. 39, n. 2, 2017, 129-159.

²⁹ P. PICCIACCHIA, *La (quasi scontata) riconferma di Macron all'Eliseo in attesa della (assai meno scontata) sfida per le elezioni legislative*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, pp. 1-19.

³⁰ P. PICCIACCHIA, *Il Primo Ministro e il Governo nella V Repubblica: tra indirizzo e alta amministrazione*, in F. Lanchester (a cura di), *La Barra e il Timone. Governo e apparati amministrativi in alcuni ordinamenti costituzionali*, Milano, Giuffrè, 2009, 119-172; Id., *Quinta Repubblica Addio? Non, Mercì!*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 3, 2017, 1-20; *La V Repubblica e la democrazia di inizio millennio: quale efficace ancoraggio alla Costituzione del 1958?*, in F. LANCHESTER (a cura di), *La Costituzione degli altri. Dieci anni di trasformazioni costituzionali in alcuni ordinamenti stranieri*, cit., 36 ss.

³¹ Sul *pouvoir d'arbitrage* del Primo Ministro in Francia v. A. BONDUELLE, *Le pouvoir d'arbitrage du Premier Ministre sous la V^e République*, Paris, LGDJ, 1999, in particolare p. 91 ss. Vedi altresì sul primo ministro tra gli altri AA.VV., *Le Premier ministre*, Numero monografico *Pouvoirs*, n. 83, 1997; AA.VV., *Qui gouverne la France?*, Numero monografico *Pouvoirs*, n. 68, 1994; P. ARDANT, *Le premier Ministre en France*, Paris, Montchrestien, 1991.

fallimento del processo riformista rimasto inattuato sotto il quinquennato Macron³².

In tale ambito ciò che tuttavia si può evidenziare è che le numerose riforme (costituzionali e non)³³ che hanno interessato il decentramento francese offrono oggi un modello di decentramento delineato dalla Costituzione “a geometria variabile” in cui convivono collettività di diritto comune (comuni, dipartimenti, regioni), collettività a statuto derogatorio come Parigi e l’Alsazia-Mosella, collettività a statuto particolare rette dall’art. 72 Cost. (come la Corsica e la metropoli di Lione), le Regioni e i Dipartimenti d’Oltremare e le collettività d’Oltremare disciplinate rispettivamente dagli artt. 73 e 74 Cost., che ci restituisce un quadro nel quale “Les inégalités sont partout, le droit le reconnaît, les consacre et les renforce. Elles sont aussi un élément de la décentralisation”, quale “consequence de la liberté des collectivités territoriales”³⁴.

E dunque appare certamente un tratto positivo che negli anni³⁵ tale percorso sia stato favorito da un certo grado di elasticità e di creatività del “droit de la décentralisation” che ha contribuito “à percevoir la décentralisation dans une logique différente, qui ne peut se limiter à la seule

³² Si vedano in tal senso le proposte di riforma costituzionale in tema di rapporti centro-periferia contenuti nei progetti di legge costituzionale del 2018 e del 2018: AN, *Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace*, n. 911 del 9 maggio 2018; A.N., *Projet de loi constitutionnelle pour un renouveau de la vie démocratique*, n. 2023 del 29 agosto 2019.

³³ Occorre ricordare che partire dalla revisione costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 2003-276 del 28 marzo 2003 sull’organizzazione decentrata della Repubblica, le collettività territoriali francesi non hanno comunque mai cessato di costituire oggetto di intervento da parte del legislatore e sempre aperto è rimasto il dibattito sull’evoluzione dei loro poteri. Se si eccettua la legge n. 2010-1563 del 16 dicembre 2010 sui consiglieri territoriali, poi quasi interamente abrogata dalla legge n° 2013-403 del 17 maggio 2013, numerose sono state le leggi che negli ultimi dieci anni hanno interessato il decentramento francese e che hanno contribuito alla sua evoluzione. Dalla legge n. 2014-58 sulla « modernizzazione dell’azione pubblica territoriale e l’affermazione delle metropoli » (MAPTAM) del 27 gennaio 2014, alla legge n. 2015-29 del 16 gennaio 2015 relativa « alla delimitazione delle regioni » e alla legge n° 2015-991 del 7 agosto 2015 relativa alla nuova organizzazione territoriale della Repubblica (loi NOTRe) – entrambe fortemente volute da Hollande - passando per la legge n. 2015-292 del 16 marzo 2015 relativa al regime dei nuovi comuni e alla legge n. 2017-257 del 28 febbraio 2017 relativa allo « Statuto di Parigi e alla pianificazione metropolitana ».

³⁴ M. VERPEAUX, *Rapport Introductif* in J. BENETTI (sous la direction de), *Les collectivités territoriales et le principe d’égalité*, Paris, L’Harmattan, 2016, 16 ss.

³⁵ Gli interventi normativi che si sono succeduti in pochi anni hanno determinato la progressiva trasformazione dell’ambiente istituzionale locale esprimendo la volontà, che da oltre trent’anni accompagna l’azione dei poteri pubblici francesi, di rilanciare il ruolo delle collettività territoriali. Essi si posti in linea di continuità rispetto alle riforme che sin dagli anni Ottanta hanno investito le collettività territoriali, le quali hanno potuto anche beneficiare di una “giurisdizionalizzazione crescente del diritto costituzionale francese” determinata dall’evoluzione della giurisprudenza del Consiglio Costituzionale, il quale postosi quale regolatore dei rapporti tra Stato e collettività territoriali a partire dalla decisione del 1979 (Cfr. Décision n. 79-104 DC del 23 maggio 1979. Sulla decisione del 1979 v. P. Avril, J. Gicquel, Nota alla decisione n. 79-104 DC, in *Pouvoirs*, n. 11, novembre 1979, 186 ss.; L. Hamon, Nota alla decisione n. 79-104 DC, in *La Gazette du Palais*, 1981, 12 ss.; L. FAVOREU, Nota alla decisione n. 79-104 DC, in *Revue du droit public*, n. 1, 1979, 1694-1704; L. FAVOREU, PH. LOÏC, *Territoire de Nouvelle-Calédonie. Statut des collectivités territoriales au sein de la République. Droit de suffrage et partis politiques. Principe de la séparation des pouvoirs*, *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel*, Sirey, 1979, 447-469) aveva riconosciuto il principio di *libre administration* fra i principi di rango costituzionale ancorando il legislatore al rispetto del principio di libera amministrazione, di indivisibilità della Repubblica (G. MARCOU, *Le principe d’indivisibilité de la République*, in *Pouvoirs*, n. 100, 2002, 45 ss.) e di uguaglianza davanti alla legge (Sul principio di uguaglianza e collettività territoriali cfr. A.-S. GORGE, *Le principe d’égalité entre les collectivités territoriales*, in *Droit et gestion des collectivités territoriales*, t. 31, 2011, numero monografico *L’enjeu de la dépense locale*, 691-700; F. MELIN-SOUCRAMANIEN, *Le principe d’égalité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel*, Paris, Economica, PUAM, 1997; Id., *Le principe d’égalité entre collectivités locales*, in *Cab. Cons. const.*, n. 12, 2002, 93 ss.; F. MELIN-SOUCRAMANIEN, H. MOUTOUH, *Les deux faces du principe d’égalité* in B. MATHIEU (sous la direction de), *1958-2008: Cinquantième anniversaire de la Constitution française*, Paris, Dalloz, 2008, 204 ss).

Sul decentramento francese v. inoltre V. M. VERPEAUX, *Droit des collectivités territoriales*, Paris, Puf, 2008; B. MATHIEU, M.B. VERPEAUX (sous la direction de), *Les mutations constitutionnelles des collectivités territoriales*, Paris, Dalloz, 2014. A. DELCAMP (a cura di), *Les collectivités décentralisées de l’Union européenne*, 1995, Paris, La Documentation française, 1995, 155; V. anche B. FAURE, *Droit des collectivités territoriales*, Paris, Dalloz, 2014; V. Donier, *Droit des collectivités territoriales*, Paris, Dalloz, 2014.

gestion d'affaire administratives"³⁶, anche se tale considerazione è alimentata da un certo paradosso e “malgré le cliché autoentreteu de la centralisation française, les collectivités territoriales française ont atteint un degré de liberté qui place la France, non pas parmi les États les plus centralisés, mais parmi les États les plus décentralisés d'Europe, notamment au niveau communal et intercommunal.”³⁷.

In tal senso numerosi passi sono stati compiuti, tuttavia ancora molto va fatto.

Venendo ora a valutare quali di queste trasformazioni in atto abbiano inciso sicuramente sul cambiamento possiamo indicare almeno tre elementi: la riforma costituzionale del 2008, sia per ciò che concerne l'evoluzione del Parlamento sia per quanto concerne il ruolo della giustizia costituzionale; l'evoluzione del sistema dei partiti e le sue ricadute sul sistema istituzionale; l'irrompere sulla scena politica di forti spinte alla disintermediazione e il richiamo alla democrazia partecipativa.

Riguardo alla riforma del 2008³⁸ e il Parlamento, occorre dire che sebbene l'impatto del pacchetto di riforme del 2008 non abbia portato ad una totale rivalutazione del Parlamento indebolito come noto dalla Costituzione del 1958, indubbiamente però la riforma ha lasciato più di una traccia sull'evoluzione del ruolo dell'istituzione parlamentare. In altri scritti ho già diffusamente illustrato i contenuti e la portata di questa riforma³⁹. A distanza di quattordici anni il bilancio relativo alle numerose modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 724 del 28 luglio 2008 può dirsi soddisfacente anche se non completamente positivo: alcune misure sono state sicuramente più incisive di altre⁴⁰, come ad esempio quelle che hanno interessato la rivalutazione delle commissioni⁴¹, il controllo parlamentare sulle missioni militari all'estero, il controllo sulle nomine presidenziali, la creazione di commissioni di inchiesta, mentre altre – come quelle sulla valutazione delle politiche pubbliche o sui diritti dell'opposizione

³⁶ M. VERPEAUX, *Droit des collectivités territoriales*, cit.

³⁷ Cfr. G. MARCOU, *Décentralisation: approfondissement ou nouveau cycle?*, in *Le Cahiers français*, n. 318, 2004, 9 ss.

³⁸ Sul bilancio della riforma a dieci anni dall'approvazione cfr. J. HUMMEL, *La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et le réformisme constitutionnel – Sur une inclination française dans la compréhension du gouvernement parlementaire*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 723-738; A. LEVADE, *Les objectifs de la réforme et ses travaux préparatoires*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 739-751; P. KLIMT, *L'amélioration de la représentativité institutionnelle*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 767-783; P. JENSEL MONGE, *Les groupes d'opposition et minoritaires de l'article 51-1 de la Constitution et la « conception moderne » de la séparation des pouvoirs*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 803-819; F.-É. GODEFROY, *Le temps parlementaire*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, no. 4, 2018, 821-836; J.-É. GICQUEL, *La révision du 23 juillet 2008: une nouvelle ère pour le contrôle de l'action du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 837-851; J.-L. HÉRIN, *Le Sénat et la révision*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 853-871; P. PREUVOT, *Les résolutions parlementaires de l'article 34-1 de la Constitution: quel bilan dix ans après leur réintroduction?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 873-888; J.-J. URVOAS, *Quantité, qualité, efficacité des lois, quel bilan?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 905-917. V. altresì B. QUIRINY, *La métamorphose de l'article 41 de la Constitution*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 82, n. 2, 2010, 313-328; J. GICQUEL, *Propos conclusifs*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 951-958; F. HAMON, *De la monarchie républicaine à l'égocentrisme constitutionnel*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 120, no. 4, 2019, 779-791.

³⁹ P. PICIACCHIA, *La V Repubblica e la democrazia di inizio millennio: quale efficace ancoraggio alla Costituzione del 1958?*, cit. *Il Parlamento francese alla prova della revisione del 23 luglio 2008*, in *(La) cittadinanza europea*, n. 1, 2013, 127-152.

⁴⁰ O. ROZENBERG, T. EHRHARD, M.-A. KERNÉIS, R. KISS, A. DE MONTIS, *La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a-t-elle renforcé le Parlement français?*, Débats du LIEPP, Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques (LIEPP, Sciences Po), 2017, pp. 1-55.

⁴¹ Cfr. A. DE MONTIS, *Les commissions permanentes dix ans après: évolution et révolution?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 785-801; P. BLACHÈRE, *Le Parlement et la QPC*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 933-949.

parlamentare – hanno avuto un impatto inferiore al previsto. Tutte, comunque, hanno indubbiamente cominciato a traghettare il Parlamento verso una nuova idea del proprio ruolo: così se la riforma del 2008 può essere considerata un piccolo passo per il Parlamento essa rappresenta invece un grande passo per la V Repubblica “dans la mesure où diverses dispositions, sans être véritablement cruciales, participent, d’une lente érosion du fameux “esprit de la Ve République”⁴². Un passo compiuto anche dal diritto parlamentare che non ha mai cessato di evolversi insieme a una delle sue fonti principali ovvero i regolamenti parlamentari che hanno progressivamente allargato i diritti dell’opposizione e i poteri di controllo delle due Assemblee⁴³.

Sempre riguardo alla riforma del 2008, come non menzionare, infine, l’incremento esponenziale della giurisprudenza costituzionale in tema di diritti con l’introduzione della QPC⁴⁴. Tale riforma ha indubbiamente aperto ad un rafforzamento della tutela dei diritti e ad un accrescimento del ruolo dello stesso *Conseil constitutionnel*. In tal senso questo ha costituito un forte elemento di cambiamento. Numerosi potrebbero essere gli esempi relativi all’espansione del ruolo del *Conseil*: mi limito qui a ricordare l’inaugurazione – con le decisioni nn. 2020-843 QPC del 28 maggio 2020 e 2020-851 QPC del 3 luglio 2020 – della giurisprudenza in tema di controllo sulle ordinanze dell’art. 38 Cost. non ratificate⁴⁵. Un indirizzo che ha aperto – in un

⁴² O. ROZENBERG, T. EHRHARD, M.-A. KERNÉIS, R. KISS, A. DE MONTIS, *La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a-t-elle renforcé le Parlement français ?*, cit., 6.

⁴³ La riforma del 2008, introducendo per la prima volta in Costituzione (agli artt. 44, 51-1, 51-2) un rinvio esplicito ai regolamenti parlamentari, sembra così aver invertito la tendenza alla forte costituzionalizzazione del diritto parlamentare francese contribuendo in tal modo a modificare lo stesso profilo qualitativo dei regolamenti delle Camere. I regolamenti parlamentari sono diventati lo “strumento incrementale” dei diritti dell’opposizione dal momento che ad essi è stato lasciato il compito di definire l’ampiezza e la portata di tale statuto, con la possibilità di modificarlo e implementarlo, così come l’esperienza francese degli ultimi anni ha poi dimostrato. I regolamenti parlamentari si sono fatti interpreti dell’innovazione istituzionale che, come vedremo, tra luci e ombre, ha raggiunto risultati a distanza di quasi dieci anni prima insperati. Essi si sono prestati a divenire il luogo privilegiato dell’innovazione istituzionale e il meccanismo primario di trasformazione degli impulsi derivanti dall’evoluzione dell’istituzione parlamentare in nuove dinamiche parlamentari.

⁴⁴ P. DE MONTALIVET, *QPC et « dialogue des juges »*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 919-932; J.-H. STAHL, N. MAZIAU, *Groupe de travail commun au Conseil d’État et à la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 117, n. 1, 2019, 3-28.

⁴⁵ J. PADOVANI, *Ordre ou désordre dans la nature juridique des ordonnances de l’article 38 de la constitution ? À propos de la décision 2020-843 QPC du conseil constitutionnel du 28 mai 2020* disponibile all’indirizzo: <https://blogdroitadministratif.net/2020/06/02/ordre-ou-desordre-dans-la-nature-juridique-des-ordonnances-de-l'article-38-de-la-constitution-a-propos-de-la-decision-2020-843-qpc-du-conseil-constitutionnel-du-28-mai-2020/>; M. VERPEAUX, *Actes administratifs - Ordonnances = dispositions législatives. A propos de la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020*, in *La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales*, n. 25/2020, 4; D. ROUSSEAU, *Le crime du 28 mai n'aura pas lieu!*, *La Gazette du Palais*, n. 23/2020, 19; R. RADIGUET, *La protection de l'environnement face à l'ordonnance de l'article 38 de la Constitution: l'important, c'est de participer!*, in *La Semaine juridique. Administrations et collectivités territoriales*, n. 24/2020, p. 2; A. LEVADE, *Conseil constitutionnel et ordonnances: l'invraisemblable revirement !*, in *La Semaine juridique. Édition générale*, n. 26/2020, 1185-1186; P.E. LAGRAULET, *Incidence de la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020 sur les dispositions des ordonnances relatives au droit de la copropriété*, in *La Semaine juridique. Édition générale*, n. 24/2020, 1094-1095; T. PERROUD, *La Constitution « Total »*, in *Recueil Dalloz*, n. 24/2020, 1390; E. DURAND, *Une lecture de la décision QPC Force 5 au prisme du principe de participation du public*, in *Droit de l'environnement*, n. 291/2020, 243-250; J.P. CAMBY - J.E. SCHOETTL, *Ordonnances: une décision très préoccupante du Conseil constitutionnel*, in *Le Figaro On line*, 24 giugno, 2020; G. ÉVEILLARD, *Les ordonnances de l'article 38 entre l'expiration du délai d'habilitation et la ratification législative... des dispositions législatives « dépourvues de valeur législative »*, in *Droit administratif*, novembre 2020, n. 11, 48-55; J. PADOVANI, *Les ordonnances de l'article 38 de la Constitution: quelle nature juridique*, in *Revue française Droit administratif*, n. 3, 2021, 559-568; P. AVRIL, J.-P. CAMBY, P. DELVOLVÉ, R. DENOIX DE SAINT-MARC, Y. GAUDEMET, A.-M. LE POURHIET, A. LEVADE, P. MAZEAUD, J.-É. SCHOETTL, P. STEINMETZ, (09 .novembre 2020), *Le régime juridique des ordonnances non ratifiées; Réflexion sur une chape-souris juridique. La Semaine Juridique - Édition générale*. <https://advance-lexis-com.ezproxy.uniroma1.it/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:617C-5WS1-F04S-6017-00000-00&context=1516831>; D. CHAGNOLLAUD (Dr Watson), *Cauchemar en cuisine: Sherlock Holmes et les ordonnances de l'article 38. Après la décision n. 2020-843 QPC*, in *AJDA*, n. 39, 2020, 23 novembre 2020, 2242-2245; J.-M. PASTER, *Les ordonnances non*

momento di continuo ricorso a tali ordinanze da parte del Governo per emanare urgenti provvedimenti durante la crisi pandemica – la possibilità di un controllo, prima escluso, in tema di diritti sugli atti normativi del Governo.

Riguardo invece all'evoluzione dei partiti, è questo forse uno dei cambiamenti più rilevanti che ha inciso ed è destinato ad incidere a livello istituzionale. Molto si è già detto nelle pagine precedenti sulla totale destrutturazione del sistema dei partiti avvenuta negli ultimi anni con un forte ridimensionamento del PS, de LR e la nascita della nuova formazione LRem, di LFI e dell'ascesa di RN.

Merita sottolineare che indubbiamente tale evoluzione rischia di introdurre elementi di instabilità nel sistema istituzionale francese. Ricordiamo infatti che contrariamente alla carica antipartitica con cui nel 1958 nacque la nuova costituzione francese per volontà del generale de Gaulle, la configurazione del sistema dei partiti ha fornito da sempre alla logica delle istituzioni della V Repubblica un innegabile supporto affinché nella convergenza tra maggioranza presidenziale e parlamentare, nella sua compattezza, si potesse costruire la presidenzializzazione del sistema, con un Presidente in grado di portare avanti l'indirizzo politico tracciato grazie alla saldatura tra le due maggioranze, saldatura senz'altro agevolata anche dal ruolo cerniera svolto dal Primo Ministro. Forte della dinamica bipolare, è sul sistema dell'alternanza al potere (divenuta realtà nel 1981) che le istituzioni della V Repubblica hanno costruito la loro fortuna con una ben definita individuazione tra maggioranza e opposizione.

I partiti politici, nella logica delle istituzioni della V Repubblica, sono da sempre attratti nell'orbita presidenziale ed è naturale che nel momento dell'elezione della più alta carica dello Stato vengano immessi in una dinamica che li vede protagonisti per la scelta del candidato, come potenti macchine organizzative al servizio del suo Presidente e confermino le analisi⁴⁶ secondo le quali nei sistemi presidenziali la possibilità per i partiti di conquistare l'esecutivo attribuisce ad essi “incentivi organizzativi e comportamentali specifici”⁴⁷.

Lo scenario che tuttavia si è prodotto in vista delle elezioni presidenziali sicuramente induce a riflettere su quanto il panorama politico francese si sia profondamente trasformato negli ultimi anni e sui possibili esiti della fluidità che contraddistingue oggi il sistema dei partiti francesi passato in pochi anni da un “bipartisme déséquilibré et imparfait”⁴⁸ a un “bipolarismo a formato variabile”⁴⁹, a una bipolarizzazione debole e infine, dopo le ultime elezioni legislative ad un sistema frammentato e polarizzato, a tre (prima delle elezioni legislative)/quattro (dopo le elezioni legislative) poli come vedremo più avanti.

ratifiées prennent de la hauteur au sein de la pyramide des normes, in *AJDA*, n. 20, 2020, 8 giugno 2020, 1087; T. PERROUD, *La Constitution “Total”*, in *Recueil Dalloz*, n. 24, 2020, 2 luglio 2020, 1390-1393.

⁴⁶ D.J. SAMUELS, *Presidentialised parties. The separation of powers and party organization and behavior*, in *Comparative Political Studies*, 35, 2002, 461 ss.

⁴⁷ S. VENTURA, *Francia: bipolarismo a formato variabile*, in P. GRILLI DI CORTONA- G. PASQUINO, *Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee*, Bologna, Il Mulino, 2007, 108.

⁴⁸ M. LAZAR, *La V^e République et le partis, les partis et la V^e République*, in F. LANCHESTER, V. LIPPOLIS (a cura di), *La V Repubblica francese nel dibattito e nella prassi in Italia*, cit., 47. Si veda altresì G. BALDINI, M. LAZAR (a cura di), *La Francia di Sarkozy*, Bologna, Il Mulino, 2007.

⁴⁹ S. VENTURA, *Francia: bipolarismo a formato variabile*, in P. GRILLI DI CORTONA- G. PASQUINO, *Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee*, cit.

Uno scenario profondamente diverso rispetto al passato – su cui si tornerà tra breve – che rischia di non riconfermare quel nesso di causalità che ha sempre legato partiti e istituzioni nella V Repubblica, in una sorta di osmosi, andata ben al di là della stessa volontà del fondatore delle istituzioni del 1958. L’adattamento dei partiti alla logica presidenzialistica e maggioritaria, sembra non essere messo in discussione, ci si interroga tuttavia se ciò permetterà anche nei prossimi mesi il consolidamento del regime e il mantenimento della sua lettura gollista, riconfermando quella sorta di “*imbrication étroite entre partis et sommets de l’État*”⁵⁰ oppure creerà qualche problema.

Altro elemento di valutazione sono le spinte verso la democrazia partecipativa.

È uno di quei fattori che più negli ultimi anni hanno contribuito a mutare il rapporto tra Stato e cittadini. E in un contesto di crisi dei partiti politici e di disintermediazione ha trovato terreno fertile per esprimersi. Se è una tendenza comune a tutti i Paesi (compreso il nostro), in Francia essa ha assunto caratteri peculiari per il tentativo di canalizzazione e istituzionalizzazione delle esigenze partecipative con l’avvio del *Grand Débat National*⁵¹.

Grazie ai circa due milioni di cittadini che, rispondendo all’appello del Presidente Macron, hanno contribuito ad alimentare il dibattito a livello regionale e nazionale e nelle diverse forme previste, il *Grand Débat National*, seppur non esente da critiche, è stato giudicato un grande successo di democrazia partecipativa, e questo a prescindere dall’impatto che esso ha successivamente avuto, decisamente scarso, se si considera che neanche la riforma sulla costituzionalizzazione della tutela dell’ambiente, frutto delle proposte del *Grand Débat National* e della *Convention Citoyenne*⁵², come si è già detto, è riuscita a vedere la luce. Il ricorso su scala nazionale al *débat public* apre tuttavia alla riflessione sulla percorribilità dell’utilizzo di strumenti di democrazia partecipativa o di democrazia diretta⁵³ nell’ambito di processi decisionali sempre più complessi in un contesto generalizzato di crisi della democrazia rappresentativa, dominato da richieste sempre più frequenti di partecipazione provenienti dal basso⁵⁴.

Alla luce di quanto suesposto prima di analizzare le recenti vicende legate alle elezioni presidenziali ma soprattutto legislative, si può concludere dicendo che la visione realistica della V Repubblica non può sottrarci dall’osservare come tutti insieme gli elementi evidenziati non potranno non lasciare traccia nel complesso dell’ordinamento francese. Le sfide sono numerose e aperte.

⁵⁰ H. PORTELLI, *La V^e République et les partis*, cit., 70.

⁵¹ In argomento v. diffusamente P. PICIACCHIA, *La ricerca dell’incerta sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. riflessioni a margine del Grand Débat National*, IN DPCEOnline, n. 3, 2020, 2193-2223.

⁵² N. STIRN, *Le nouvel élan participatif de la Convention citoyenne pour le climat et ses répercussions sur la procédure de révision de la Constitution*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 127, n. 3, 2021, 147-173.

⁵³ M. BARTOLUCCI, *Le référendum d’initiative partagée: tirer les leçons de l’expérience constitutionnelle française*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 128, n. 4, 2021, 3-19.

⁵⁴ A.-M. LE POURHIET, *Participation et citoyenneté: progrès démocratiques ou gadgets constitutionnels?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 116, n. 4, 2018, 753-766.

3. *Prima delle elezioni legislative 2022*

Alla luce di quanto analizzato nelle pagine precedenti, è possibile ora esprimere alcune considerazioni sulle recenti dinamiche innescate dalle elezioni presidenziali e legislative 2022.

Se la rielezione di Macron il 24 aprile scorso è apparsa, come si è già detto nelle prime pagine, piuttosto scontata⁵⁵ sullo sfondo di una crisi internazionale, quella della guerra in Ucraina, che ha finito per catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica e che il Presidente uscente ha sapientemente utilizzato facendo leva sulle prerogative del *domaine réservé*, quelle “*régaliennes*”, politica estera e difesa, con l'obiettivo di puntare diritto alla conquista del secondo mandato, è la fase che si è aperta all'indomani delle presidenziali che ha segnato importanti novità nella prospettiva delle elezioni legislative. Come era prevedibile, infatti, a livello di sistema politico gli elementi di cambiamento prodottisi negli ultimi anni, e direi anche negli ultimi mesi, avrebbero finito per avere un impatto ben maggiore sulle elezioni legislative, e, di contro, avrebbero quindi finito inevitabilmente per incidere a livello istituzionale.

La perdita da parte della maggioranza presidenziale della maggioranza assoluta in Assemblea Nazionale in seguito alle elezioni legislative del 12 e 19 giugno⁵⁶ scorso ha infatti determinato una situazione di instabilità che non solo conferma quanto le virtualità multiple insite nel testo costituzionale della V Repubblica siano suscettibili di dar luogo a letture diverse in base al variare del dato politico ma che ha aperto anche a scenari inediti, dai contorni, ancora oggi, a distanza di tre mesi dalle elezioni legislative, abbastanza imprevedibili e che ci inducono a riflettere in prospettiva.

Anticipando le conclusioni vorrei subito dire che sono certa che le istituzioni della V Repubblica abbiano gli anticorpi per assorbire anche questo cambiamento e che trovo altamente improbabile sia il traghettamento verso una VI Repubblica⁵⁷, sia il ritorno ad una instabilità del tipo della IV Repubblica. Quello che tuttavia è necessario focalizzare è il percorso attraverso il quale questi anticorpi riusciranno a costruire un varco per traghettare le istituzioni su più solide basi superando quella che sembra a tutti gli effetti un'incognita. E per anticorpi leggasi naturalmente le virtualità del parlamentarismo razionalizzato alle quali in fondo il costituente aveva pensato nel 1958 avendo proprio a mente la frammentazione del sistema politico della IV Repubblica motivo per cui si era preoccupato di iniettare nella Costituzione dosi massicce di

⁵⁵ P. PICIACCHIA, *La (quasi scontata) riconferma di Macron all'Eliseo in attesa della (assai meno scontata) sfida per le elezioni legislative*, cit., 1 ss; O. Rouquan, *Debut du second quinquennat Macron: l'équation à X inconnues?*, in *Revue politique et parlementaire*, 4 agosto 2022: <<https://www.revuepolitique.fr/debut-du-second-quinquennat-macron-lequation-a-x-inconnues/>>.

⁵⁶ D. REIGNIER, *Les enseignements des 1ers scrutins publics de la 16e legislature*, in *Revue politique et parlementaire*, 18 luglio 2022: <<https://www.revuepolitique.fr/les-enseignements-des-1ers-scrutins-publics-de-la-16e-legislature/>>.

⁵⁷ Reso famoso negli anni Sessanta da Maurice Duverger con il volume *La VI^e République et le régime présidentiel*, Fayard, 1961, il tema è sempre rimasto ricorrente nel dibattito istituzionale francese. Cfr. in argomento: S. BAUMONT, *Vers la VI^e République*, Échéc, 1988; ID., *Quel Président et quelle constitution pour la VI^e République*, Éditions du Rouergue, 1993; Dossier de la *Revue politique et parlementaire* di maggio/giugno 2000, « *Quinquennat: réforme ou VI^e République?* »; S. BAUMONT, *Vers la VI^e République*, in « *Le Monde* », 12/02/2001; il n. 99, novembre 2001 della Rivista *Pouvoirs*, « *La nouvelle V^e République* »; Cahiers français, n. 300, Documentation française, gennaio, 2001; B. FRANÇOIS, *Misère de la V^e République*, Denöel, 2001; cfr. inoltre il numero speciale de la « *Revue du Droit Public* » 1-2/2002 *La VI^e République?*, 1-572; A. MONTEBOURG, B. FRANÇOIS, *La Constitution de la 6^e République. Réconcilier les Français avec la démocratie*, Paris, Odile Jacobs, 2005. Il richiamo all'instaurazione di un Sesta Repubblica è presente nel programma per le elezioni presidenziali di Jean-Luc Mélenchon già dal 2012, ribadito nel 2017 e anche nel 2022.

parlamentarismo razionalizzato allo scopo di “presidiare letteralmente il Governo”⁵⁸ e di renderlo in grado di governare al là delle contingenze politiche.

Prima tuttavia di analizzare gli scenari attuali è bene esaminare le condizioni politiche con le quali si è arrivati al voto di giugno.

Non vi è infatti dubbio, che, dopo le elezioni presidenziali⁵⁹, l’orizzonte più importante fosse costituito dalle strategie dei partiti in vista delle legislative. Rispetto al passato, anche recente, le elezioni legislative sono state considerate il vero banco di prova, non solo per la tenuta istituzionale della V Repubblica, ma soprattutto per il ruolo della Presidenza.

Interessanti sono le novità emerse sotto questo profilo immediatamente dopo le elezioni presidenziali nei diversi schieramenti politici.

La prima di queste è il processo di avvicinamento del polo di sinistra che in vista delle elezioni legislative ha messo in atto una strategia più strutturata per avere maggiori chances di rappresentare un’alternativa più forte e credibile al partito del Presidente Lrem ma anche alla destra di Marine Le Pen rappresentata dal RN. Sin dal giorno dopo l’esito delle presidenziali, *La France Insoumise* e il Partito socialista, dopo una riunione, avevano fatto sapere come non vi fossero punti in discussione insormontabili da impedire la creazione di un cartello elettorale in vista dell’appuntamento di giugno. Tale strategia ha condotto alla conclusione di un accordo elettorale e alla creazione di una coalizione tra alcuni partiti politici della sinistra francese con l’obiettivo di presentare candidature comuni alle elezioni legislative del 12 e 19 giugno.

Il 1° maggio ha così visto la luce la *Nupes* (*Nouvelle Union populaire écologique et sociale*), una coalizione di partiti che ha riunito *La France Insoumise*, il Polo ecologista (rappresentato soprattutto da *Europe Écologie Les Verts*), il Partito comunista e il Partito Socialista. Quest’ultimo ha aderito non prima di aver ottenuto, dopo un ampio ed opportuno dibattito, l’adesione del 62% dei membri del consiglio nazionale del partito.

La coalizione – che è nata dalla costola dell’*Union populaire* (Up) creata per sostenere l’elezione presidenziale di Mélenchon, – si è presentata compatta all’appuntamento elettorale sulla base di alcuni punti programmatici comuni – come il ritorno dell’età pensionabile a 60 anni, l’instaurazione della VI Repubblica, la redistribuzione sociale, l’eguaglianza contro le discriminazioni – con lo scopo, certo ambizioso, di conquistare la maggioranza assoluta dei seggi all’Assemblea Nazionale e di arrivare ad una coabitazione con il Presidente appena rieletto e far divenire Mélenchon Primo Ministro.

La *Nupes* ha attirato l’attenzione degli analisti – non solo per la crescita nei sondaggi che hanno preceduto le elezioni presidenziali – ma per le potenzialità insite nel suo progetto. Ci si è

⁵⁸ S. ORTINO, *Diritto costituzionale comparato*, Bologna, Il Mulino, 1994, 345.

⁵⁹ Si ricorda che rispettando ogni sondaggio, al primo turno era arrivato in testa Macron con il 28,85% dei voti, seguito da Marine Le Pen con 23,15%; da Jean-Luc Mélenchon con il 21,95%; da Éric Zemmour con il 7,07%; da Valérie Pécresse con il 4,78%; da Yannick Jadot con il 4,63%; da Jean Lassalle con il 3,13%; da Fabien Roussel con il 2,28%; da Nicolas Dupont-Aignan con il 2,06%; da Anne Hidalgo con l’1,74%; da Philippe Poutou con lo 0,76%; e, infine, da Nathalie Arthaud con lo 0,56%. Alto il tasso di astensione che ha raggiunto il 26,31%, in crescita rispetto al 2017 quando era stato del 22,23%.

Al secondo turno cui avevano partecipato i due candidati più votati al primo turno, Macron e Le Pen, al termine di una giornata elettorale che ha visto crescere il tasso di astensione, arrivato al 28,01%, 2,57 punti percentuali in più rispetto al 2017, a vincere è stato il Presidente uscente Emmanuel Macron che ha ottenuto il 58,55% dei voti (ovvero 18 768 639) contro il 41,45% dei voti (ovvero 13 288 686) di Marine Le Pen.

interrogati infatti se questa unione potesse essere qualcosa di più di un semplice cartello elettorale⁶⁰, in vista di un'unione politica più stretta. Non sono mancati a tal riguardo espliciti richiami all'*Union de la Gauche*⁶¹, un'alleanza elettorale tra Partito Socialista, il Partito comunista, il Movimento dei radicali di sinistra (MRG), siglata nel 1972 intorno al Programma comune di governo e che costituì una svolta per il Partito Socialista in vista della conquista del potere nel 1981 da parte di Mitterrand, in seguito alla quale le forze di questa coalizione parteciparono al Governo tra il 1981 e il 1984. Molti i punti in comuni tra la *Nupes* e l'*Unione de Gauche* – nel solco di una tradizione storica dell'Unione delle sinistre a partire dal 1924 – insieme tuttavia a molte differenze⁶², prima fra tutte il fatto che negli anni Settanta il progetto comune consacrò anche il definitivo inserimento della forza di sinistra nella dinamica delle istituzioni della V Repubblica⁶³ e della logica bipolare⁶⁴.

Ma al di là delle comparazioni storiche, la *Nupes* – che come vedremo non ha mancato dopo le elezioni legislative di manifestare tutti i propri limiti – ha rappresentato sicuramente l'elemento più interessante in vista delle elezioni legislative, confermato non solo dai sondaggi ma dal risultato elettorale successivamente raggiunto.

La consapevolezza della posta in gioco ha spinto anche il polo di destra – che all'indomani delle elezioni presidenziali ha immediatamente escluso ogni accordo tra *Les Républicains* e *La République en Marche* in vista delle elezioni legislative – a stabilire un'alleanza elettorale *Union de la droite et du centre* con gli alleati centristi UDI (Union des démocrates et indépendants) e LC (Les centristes).

Ha preferito invece correre da sola Marine Le Pen che ha infatti respinto per il suo partito la proposta di Zemmour di un'alleanza elettorale senza stringere accordi con nessun'altra formazione di destra o estrema destra, mostrando in tal modo di non voler trarre profitto dai risultati del secondo turno delle presidenziali.

Sul fronte della maggioranza parlamentare, la sfida è stata quella di assicurare a Macron il sostegno necessario per potersi garantire alle elezioni legislative una maggioranza solida,

⁶⁰ G. CANDAR, *Accord entre le PS et LFI: peut-on parler d'une nouvelle union de la gauche?*, in LaCroix, 5 maggio 2022.

⁶¹ M. BERNARD, *La Nupes n'est pas la résurrection de la mythique Union de la gauche des années 1970*, in LaCroix, 12 maggio 2022, il quale sottolinea che "L'alliance électorale des gauches n'est donc en rien un phénomène exceptionnel dans l'histoire de la France contemporaine. Mais, dans la mesure où elle survient après deux décennies de fortes dissensions entre gauche radicale et gauche de gouvernement, elle apparaît comme un véritable tournant dans l'évolution des forces politiques, comparable à celui qu'a provoqué l'Union de la gauche de 1972, conclue trente-six ans après le Front populaire...".

⁶² Ivi: "Les deux coalitions – continua Bernard - regroupent l'essentiel des partis de gauche autour d'une volonté de rupture, avec le capitalisme dans les années 1970, avec le libéralisme aujourd'hui. Certaines propositions faites par la Nupes (la retraite à 60 ans, l'augmentation du smic) reprennent des mesures phares du programme de 1972. À quarante ans d'intervalle, les deux alliances suscitent la même défiance de l'extrême gauche trotskiste, et surtout la même hostilité de la gauche la plus modérée: les dissidences annoncées de certains « éléphants » et de certains élus locaux du PS, qui refusent de pactiser avec La France insoumise, rappellent la scission qui avait traversé en 1972 le Parti radical et la rupture avec le jeune PS de certains notables socialistes, hostiles aux communistes. Les opposants à cette alliance voient dans le PC d'hier comme dans LFI d'aujourd'hui les tenants de la révolution sociale et les fossoyeurs de l'indépendance nationale. Dans cette configuration, le PS est toujours considéré comme l'otage ou le complice de l'aile la plus avancée".

⁶³ Cfr. O. DUHAMEL, *La gauche et la Ve République*, Paris, Puf, 1980.

⁶⁴ Sul processo di unificazione della sinistra cfr. C. YSMAL, *Le partis politiques sous la Ve République*, Paris, Montchrestien, 1989, 53 ss.

condizione che non è poi stata realizzata. Lrem ha confermato l'accordo – già nato con il nome di *Ensemble* per il sostegno all'elezione di Macron – con il MoDem di François Bayrou, con *Horizons* di Édouard Philippe⁶⁵ e con *Agir*, che ha proseguito nella politica di appoggio al Presidente Macron con l'intento di ottenere una maggioranza stabile, forte e unita all'Assemblea Nazionale.

Oltre che dalle strategie dei partiti, il mese che ha preceduto le elezioni legislative è stato segnato dalla formazione, il 20 maggio, del nuovo Governo Borne⁶⁶. Con la nomina avvenuta il 16 maggio del nuovo Primo Ministro, Élisabeth Borne – accompagnata da non poche critiche per il ritardo maturato – Macron aveva cercato di dare un primo segnale di risposta al quadro politico in evoluzione facendo una scelta in discontinuità rispetto ai precedenti due Primi Ministri (Philippe⁶⁷ e Castex per i quali Macron aveva attinto tra le personalità della destra) e

⁶⁵ Il Movimento fondato il 9 ottobre dello scorso anno dall'ex Primo Ministro Édouard Philippe, sindaco di Le Havre alla ricerca di uno spazio politico e di costruzione di una linea di sostegno a Macron nella prospettiva della sua rielezione.

⁶⁶ Su proposta del nuovo Primo Ministro Élisabeth Borne il Capo dello Stato il 20 maggio è stato nominato: Bruno Le Maire, ministro dell'Economia, Finanze e della Sovranità industriale e digitale; Gérald Darmanin, ministro dell'Interno; Catherine Colonna, ministro dell'Europa e degli Affari esteri; Éric Dupond-Moretti, ministro della Giustizia; Amélie de Montchalin, ministro della Transizione ecologica e della Coesione territoriale; Pap Ndiaye, ministro dell'Educazione nazionale e della Gioventù; Sébastien Lecornu, ministro della Difesa; Brigitte Bourguignon, ministro della Salute e della Prevenzione; Olivier Dussopt, Ministro del Lavoro, del Pieno impiego e dell'Inserimento; Damien Abad, ministro des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées; Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur e della Ricerca; Marc Fesneau, ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare; Stanislas Guerini, ministro della Trasformazione e della Funzione pubblica; Yaël Braun-Pivet, ministro dell'Oltremare; Rima Abdul Malak, ministro della Cultura; Agnès Pannier-Runacher, ministro della Transizione energetica; Amélie Oudéa-Castéra, ministro dello Sport e dei Giochi olimpici e paralimpici. Sono stati inoltre nominati ministri delegati presso il Primo Ministro: Olivier Véran, incaricato delle Relazioni con il Parlamento e la Vita democratica; Isabelle Rome, incaricata dell'Uguaglianza tra donne e uomini, della Diversità e dell'uguaglianza delle chances. Presso il ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale è stato nominato: Gabriel Attal, incaricato dei Conti pubblici. Presso il Ministro dell'Interno e il ministro della Transizione ecologica e della Coesione territoriale è stato nominato Christophe Béchu, incaricato delle collettività territoriali. Presso il ministro dell'Europa e degli Affari esteri sono stati nominati Franck Riester, incaricato del Commercio estero e dell'Attrattività e Clément Beaune, incaricato dell'Europa. Infine sono stati nominati segretari di Stato presso il Primo Ministro: Olivia Grégoire, portavoce del Governo; Justine Benin, incaricata del Mare; Charlotte Caubel, incaricata dell'Infanzia: Presso il Ministro dell'Europa e degli Affari esteri è stata nominata Chrysoula Zacharopoulou, incaricata dello Sviluppo, della Francofonia e dei Partenariati internazionali.

⁶⁷ Si ricorda infatti che all'indomani dell'elezione di Emmanuel Macron avvenuta il 7 maggio, il primo segnale chiaro sulla situazione inedita che si andava profilando con un Presidente eletto grazie alla forza di un progetto culturale (quello del movimento *En Marche!*) nato solo pochi mesi prima, senza il sostegno di un vero e proprio partito, e quindi senza alcuna garanzia della stessa riuscita alle elezioni legislative di giugno, era stata indubbiamente la formazione del primo Governo Philippe. Con lungimiranza Macron dopo l'elezione aveva proceduto alla nomina del Governo presieduto da Édouard Philippe, - militante negli anni Novanta del Partito Socialista e poi esponente dell'UMP (successivamente *Les Républicains*) e fedelissimo di Juppé (di cui nel 2016 aveva sostenuto la candidatura alle primarie) - formato da una compagine ministeriale che apriva alla società civile e che cercava di rappresentare i maggiori partiti non anti-sistema usciti con percentuali alte dal primo turno delle elezioni presidenziali: Tale scelta implicava l'attribuzione al Primo Ministro del delicato compito di garantire la coerenza di una compagine governativa così marcatamente eterogenea e distante dalle dinamiche delle tradizionali appartenenze partitiche. La formazione del Governo Philippe I lasciava dunque già intravedere che il nuovo Presidente avrebbe avuto tanta più forza per governare il Paese quanto più grande sarebbe stata la sua capacità di attrarre intorno alla sua visione le istanze degli altri partiti e della società civile, di saper guardare, appunto, tanto a sinistra quanto a destra, mantenendosi al centro. Questo era d'altronde il grande obiettivo del nuovo movimento *En marche!*.

In tal senso, duplice era il compito di Macron. Da un lato, l'integrazione con gli altri partiti in vista dell'esito delle elezioni legislative di giugno e, dall'altro, far crescere il nuovo soggetto politico, *En Marche!* e renderlo capace di immettersi nella logica presidenziale, come è tradizione per i partiti della V Repubblica, e nella logica della democrazia maggioritaria e dell'alternanza. Entrambe le sfide sembravano fondamentali.

Le successive elezioni legislative avevano assicurato al Presidente una larghissima maggioranza parlamentare de *La République en Marche!*⁶⁷ (ben 308 seggi) ma significativamente non avevano poi influenzato più di tanto la scelta di Macron nella formazione del secondo Governo Philippe, espressione della volontà di perseguire una politica di apertura equilibrata a tutti

puntando così – allo scopo di attrarre l'elettorato di centro su una personalità sinistra di sinistra come Élisabeth Borne, che aveva lavorato nei Gabinetti presidenziali di Lionel Jospin – Ségolène Royal – ad indebolire il possibile bacino elettorale di LFI e garantirsi una solida maggioranza all'Assemblea Nazionale.

4. Dopo le elezioni legislative 2022: tra frammentazione partitica e Governo minoritario

Le elezioni legislative svoltisi il 12 e 19 giugno 2022 non hanno garantito alla coalizione di sostegno all'elezione presidenziale *Ensemble*⁶⁸ la maggioranza assoluta ma solo una maggioranza relativa di 245 seggi (che ha garantito al partito del Presidente un gruppo parlamentare *Renaissance* di 170 seggi⁶⁹ fortemente ridimensionato rispetto alla XV legislatura), un dato molto lontano dalla maggioranza assoluta di 289 seggi.

Tale risultato ha indubbiamente aperto scenari inediti per la V Repubblica che inducono a diverse riflessioni.

Se si fosse dovuto dare un titolo per fotografare la situazione all'indomani delle elezioni uno evocativo sarebbe stato, a mio avviso, *Dall'iper-Presidente al Sovrano senza scettro!* Il Presidente francese, sebbene legittimato dal voto popolare, si è di fatto trovato improvvisamente con le armi spuntate in assenza di una maggioranza solida di sostegno all'Assemblea Nazionale e il suo comportamento all'indomani dell'esito elettorale, da più parti considerato attendista, era sembrato dimostrarlo.

La prima considerazione da fare è che il quadro venutosi a determinare conferma quanto evidenziato nelle pagine precedenti sulla valutazione della scarsa rilevanza della riforma del quinquennato ai fini dell'evoluzione della forma di governo.

La considerazione dalla quale non si può prescindere è innanzitutto la conferma della profonda trasformazione del sistema dei partiti. Se, infatti, il quadro politico-internazionale entro il quale era maturato il secondo mandato di Macron è presto diventato storia, non vi è dubbio che la fase più interessante per l'evoluzione politico-costituzionale francese si è aperta in un primo momento all'indomani della riconferma del Presidente uscente e in vista delle

i partiti e di inclusione che appariva in quel momento essere nel dna del movimento di Macron, caratterizzato da una forte eterogeneità delle sensibilità politiche dei suoi militanti, molti – lo ricordiamo - confluiti nel movimento dopo aver maturato importanti esperienze politiche all'interno di altri partiti, primi fra tutti il Partito Socialista e *Les Républicains*.

La logica nella composizione del governo Philippe II⁶⁷ nominato il 21 giugno non si è pertanto di molto discostata da quella che aveva ispirato la formazione del governo Philippe I del 17 maggio dal momento che, tranne alcune modifiche, – riguardanti soprattutto il Mo.dem e il suo leader - la compagine governativa è rimasta pressoché inalterata.

⁶⁸ Al secondo turno delle elezioni legislative *Ensemble* ha ottenuto il 38,57% dei voti che si è tradotto in 245 seggi: in seconda posizione la Nupes che ha ottenuto il 31,60% di voti equivalente a 131 seggi; il Rassemblement National ha ottenuto il 17,30% di voti e 89 seggi; *Les Républicains* il 6,9% e 61 seggi; *Divers gauche* il 2,14% di voti e 22 seggi; *divers droit* l'1,11% di voti e 10 seggi; *Regionaliste* 1,28% di voti e 10 seggi; *Divers centre* 0,48% di voti e 4 seggi; *Droit sovraniste* 0,09% di voti e 1 seggio; *Udi* 0,31% di voti e 3 seggi; *Divers* 0,09% di voti e 1 seggio.

⁶⁹ Numericamente seguito dal gruppo *Rassemblement National* con 89 seggi; *La France Insoumise – Nupes* con 75 seggi; *Les Républicains* con 62 seggi; *Mo.dem* e *Indipendenti* con 50 seggi; *Socialisti* e *apparentati – Nupes* con 31 seggi; *Horizons* e *apparentati* con 30 seggi; *Écologistes – Nupes* con 23 seggi; *Gauche démocrate et républicaine – Nupes* con 22 seggi; *Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires* con 20 seggi; infine 4 deputati non iscritti ad alcun gruppo.

elezioni legislative, ma successivamente proprio con il “troisième tour”.

Se infatti nel 2017 l’elezione di Macron e la vittoria di LREM alle legislative pur collocandosi entro un contesto di contestazione “l’arvée du fonctionnement des institutions et des pratiques politiques”⁷⁰, avevano condotto ad una “nouvelle bipolarisation entre un bloc europrogressiste et libéral, et un bloc social-conservateur et souverainiste”⁷¹, lo scenario prodottosi in vista delle elezioni presidenziali e poi con le elezioni legislative stesse fa riflettere⁷² su quanto il panorama politico francese si sia profondamente trasformato negli ultimi anni nonché sulle sue ricadute ordinamentali.

Uno scenario profondamente diverso rispetto al passato, che sembra non riconfermare quel nesso di causalità che ha sempre legato partiti e istituzioni nella V Repubblica, in una sorta di osmosi, andata ben al di là della stessa volontà del fondatore delle istituzioni del 1958. L’adattamento dei partiti alla logica presidenzialistica e maggioritaria è stata messa profondamente in discussione ponendo però al tempo stesso in risalto quello che sembra un paradosso, il ritorno dei partiti, sia pure in un contesto di forte frammentazione e di debolezza degli stessi. Questo è un elemento su cui riflettere e che non può essere sottovalutato.

Questa volta, da sola, l’orbita presidenziale, – che innegabilmente ha perduto il suo fascino a giudicare dal tasso di astensione molto alto del 53,77%⁷³ e dallo scarso interesse degli elettori per il dibattito tra i due turni – è stata meno efficace nell’attrarre i partiti entro una logica bipolare come i risultati delle elezioni presidenziali avevano già evidenziato e come le legislative hanno poi confermato. La tripartizione emersa dai risultati elettorali alle presidenziali tra il polo di sinistra rappresentato da Jean-Luc Mélenchon, il polo di destra rappresentato da la Le Pen, la destra moderata de LR, con al centro il polo occupato da Macron e addirittura la quadripartizione emersa con le legislative se si considerano anche *Les Républicains* hanno messo in luce, non solo una frammentazione ma anche una maggiore polarizzazione del sistema politico rispetto al passato più recente.

Tale quadro politico – con il partito di maggioranza relativa molto lontano (anche con la somma degli alleati) dai 289 seggi utili a governare – venutosi a determinare è indubbiamente più insidioso di una quarta coabitazione, eventualità che la riforma del 2000 sulla riduzione del mandato presidenziale (e quella sull’inversione del calendario del 2001) non ha mai totalmente scongiurato e che, comunque, nel 1986, e ancora, nel 1993 e nel 1997 il sistema costituzionale aveva dimostrato – sia pure con qualche turbolenza – di saper assorbire bene, svelando, anzi, l’anima parlamentarista del testo costituzionale del 1958⁷⁴. Siffatta situazione appare in verità ben più rischiosa di una coabitazione perché mentre in coabitazione il Presidente si trova anche ad essere capo dell’opposizione e il Primo Ministro governa su una maggioranza del suo stesso segno politico, – e quindi la forma di governo funziona come una forma di governo parlamentare –, nel contesto attuale la permanenza in carica di un Governo minoritario,

⁷⁰ P. JAN, *La V^e République et les partis*, in *Pouvoirs*, vol. 163, n. 4, 2017, 7.

⁷¹ *Ivi*

⁷² J.-P. SAKOUN, *Reconstruire ou périr, sur les conséquences des élections législatives*, in *Revue politique et parlementaire*, 20 giugno 2022: <<https://www.revuepolitique.fr/reconstruire-ou-perir/>>.

⁷³ Anche se inferiore al 57,36% del 2017.

⁷⁴ Sulla coabitazione si veda *ex multis* M.-A. COHENDET, *La cohabitation. Leçons d'une expérience*, PARIS, PUF, 1993.

possibile grazie ad un testo costituzionale che prevede la fiducia implicita *ex art. 49.1 Cost.*, è appunto aggravata dalla polarizzazione e dalle profonde fratture ideologiche e non. Si tratta di una divisione tra progressisti, moderati, radicali, conservatori, caratterizzata da una forte distanza ideologica tra le forze politiche, che permane nonostante il progressivo processo di “normalizzazione” di partiti come quello di Marine Le Pen *Rassemblement National*. Una frammentazione, dunque, che unita alla polarizzazione, difficilmente potrà favorire un nuovo processo di unione e riportare alla bipolarizzazione, elemento di forza sul quale si è costruito per decenni il funzionamento delle istituzioni della V Repubblica.

A sinistra, per esempio, quel processo che negli anni Settanta portò – come si è detto sopra – all’*Union de la gauche* intorno al programma comune del 1972, oggi appare più un’illusione che una realtà. Anche alla luce dei primi mesi di vita parlamentare all’opposizione. Oggi la *Nupes*, a trazione del partito di estrema sinistra *La France Insoumise* di Mélenchon, nata come unione elettorale – sia pure in virtù di una strategia più strutturata che ha dato i propri frutti – può essere paragonata solo in parte al movimento degli anni 70 che alla base aveva una strategia di lungo termine diversa dalla contingenza elettorale attuale. D’altronde la volontà di non creare un gruppo unico all’Assemblea Nazionale ma singoli gruppi parlamentari associati ad un intergruppo parlamentare (denominato *Nupes*, appunto) è stato il segno tangibile di questa difficoltà: ha denotato, anzi, immediatamente, la volontà di ciascun partito della *Nupes* di mantenere la propria individualità, la propria storia e anche la propria di libertà sulle scelte politiche da compiere nel corso della XVI, a partire dal voto sulla mozione di censura presentata il 6 luglio contro il Governo Borne e votata l’11 luglio che non ha visto la *Nupes* votare compatta contro il Governo⁷⁵.

La seconda considerazione riguarda il ruolo del Governo minoritario⁷⁶. All’indomani delle elezioni legislative, il 4 luglio si è proceduto ad un rimpasto del Governo di Élisabeth Borne⁷⁷

⁷⁵ Dei 151 voti a disposizione della *Nupes* in 146 hanno votato a favore della mozione di censura con il 20% del gruppo Socialista contrario.

⁷⁶ J.-F. DE BUJADOUX, *Chausse-trapes parlementaires pour un gouvernement minoritaire?*, in Blog *Jus Politicum* blog, 5 luglio 2022: <<https://blog.juspoliticum.com/>>.

⁷⁷ Oltre alla stessa Borne, incaricata della Pianificazione ecologica ed energetica sono stati nominati ministri: Bruno Le Maire, ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale; Gérald Darmanin, ministro dell’Interno e dell’Oltremare; Catherine Colonna, ministro dell’Europa e degli Affari esteri; Éric Dupond-Moretti, guardasigilli, ministro della Giustizia; Sébastien Lecornu, ministro della Difesa; Olivier Dussopt, ministro del Lavoro, del Pieno impiego e dell’inclusione; Pap Ndiaye, ministro dell’Educazione nazionale e della Gioventù; Sylvie Retailleau, ministro dell’Insegnamento superiore e della Ricerca; Marc Fesneau, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare; Christophe Béchu, ministro della Transizione ecologica e della Coesione dei territori; Agnès Pannier-Runacher, ministro della Transizione energetica; Rima Abdul-Malak, ministro della Cultura; François Braun, ministro della Sanità e della Prevenzione; Jean-Christophe Combe, ministro della Solidarietà, delle Autonomie e delle Persone con handicap; Stanislas Guerini, ministro della Trasformazione e della Funzione pubblica; Amélie Oudéa-Castéra, ministro dello Sports e dei Giochi olimpici e paralimpici. Sono stati poi nominati ministri delegati presso il Primo Ministro: Olivier Véran, incaricato del Rinnovamento democratico, portavoce del Governo; Franck Riester, Incaricato delle Relazione con il Parlamento; Isabelle Rome, incaricata dell’uguaglianza tra le donne e gli uomini, della Diversità e dell’uguaglianza delle chances. Presso il ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale sono stati nominati i ministri: M. Gabriel AttaL, incaricato dei conti pubblici; Roland Lescure, incaricato dell’Industria; Jean-Noël Barrot, incaricato della Transizione digitale e delle telecomunicazioni; Olivia Grégoire, incaricata delle Piccole e medie imprese, del Commercio, dell’Artigianato, e del turismo. Presso il Ministro dell’Interno e dell’Oltremare e il Ministro della Transizione ecologica e della Coesione dei territori è stata nominata Caroline Cayeux, incaricata delle Collettività territoriali. Presso il ministro dell’Interno e dell’Oltremare è stato nominato Jean-François Carencu, incaricato dell’Oltremare. Presso il ministro dell’Europa e degli Affari esteri è stato nominato Olivier Becht, incaricato del Commercio estero, dell’Attrattività dei Francesi all’estero. Presso il ministro del

che ha scelto di presentarsi all'Assemblea Nazionale il 6 luglio facendo ricorso non all'art. 49, 1° c. Cost. relativo al rapporto fiduciario bensì all'art. 50-1 Cost. che prevede una dichiarazione di politica generale seguita da un dibattito senza voto. Segno, questo, della debolezza dovuta all'impossibilità di riunire intorno al suo Governo una maggioranza solida all'Assemblea Nazionale: la maggioranza presidenziale può infatti contare su appena 250 voti contro i 289 necessari per portare avanti l'indirizzo politico tracciato dal Presidente (secondo la lettura presidenzialistica della Costituzione).

All'indomani delle elezioni legislative, il tentativo di Macron – che ancora una volta ha offuscato il Primo Ministro⁷⁸ mostrando di voler dirigere dall'Eliseo in prima persona la delicata fase – di allargare la maggioranza era fallito. La convocazione all'Eliseo da parte di Macron di tutti i leaders dei gruppi di opposizione (tranne quello de *La France Insoumise*, il più ostile ed intransigente tra i partiti dell'opposizione) al fine di verificare la possibilità di un allargamento della maggioranza non era andato in porto. Non si è discusso molto sugli esiti di questi incontri durante i quali i partiti dell'opposizione si sono mostrati tutti non disponibili alla formazione di un governo di coalizione, quello che è tuttavia certo è che il Governo Borne II – nominato dopo la constatazione dell'impossibilità di percorrere strade alternative – ha finito per incarnare il macronismo originario, carattere che indubbiamente è destinato a pesare in un Parlamento senza maggioranza, minoritario appunto, costretto a chiedere l'appoggio dei partiti e a contrattare con essi sui singoli provvedimenti.

Una condizione sulla quale la Borne è insistentemente tornata nella dichiarazione di politica generale del 6 luglio facendo ricorso numerose volte alla parola *ensemble*, facendo un richiamo ai principi della Repubblica che uniscono e sottolineando la necessità del dialogo del compromesso, della necessità dell'azione dal momento che – ha sottolineato il Primo Ministro – una maggioranza relativa non corrisponde ad un'azione relativa ed impotente⁷⁹.

Ma la strada è sembrata in salita a giudicare dalla dura replica nel dibattito seguito alla dichiarazione di politica generale dei due maggiori gruppi di opposizione, quello del

Lavoro, del Pieno impiego e dell'Inclusione e presso il ministro dell'Educazione nazionale e della Gioventù è stata nominata Carole Grandjean, incaricata dell'Insegnamento e della Formazione professionale. Presso il ministro della Transizione ecologica e della Coesione dei territori sono stati nominati Clément Beaune, incaricato dei Trasporti, Olivier Klein, incaricato della Città e dell'alloggio. Presso il ministro della Salute e della Prevenzione è stata nominata Agnès Firmin Le Bodo, incaricata dell'Organizzazione territoriale e delle Professioni della sanità. Presso il ministro delle Solidarietà, delle Autonomie e delle Persone con handicap è stata nominata Geneviève Darrieussecq, incaricata delle Persone con handicap. Come segretari di Stato presso il Primo Ministro sono stati nominati: Charlotte Caubel, incaricata dell'infanzia; Hervé Berville, incaricata del Mare; Marlène Schiappa, incaricata dell'Economia sociale e solidale e della vita associativa. Presso il Ministro dell'Interno e dell'Oltremare è stata nominata segretario di Stato Sonia Backès, incaricata della cittadinanza. Presso il ministro dell'Europa e degli Affari esteri sono state nominate Laurence Boone, incaricate dell'Europa; Chrysoula Zacharopoulou, incaricata dello Sviluppo, della Francofonia e dei Partenariati internazionali. Presso il Ministro della Difesa e il ministro dell'Educazione nazionale e della Gioventù è stata nominata Sarah El Haïry, incaricata della Gioventù e del Servizio nazionale universale. Presso il Ministro della Difesa è stata nominata Patricia Mirallès, incaricata degli Anziani combattenti e della memoria. Infine, presso il ministro della Transizione Ecologica e della Coesione dei territori sono state nominate come segretari di Stato Bérangère Couillard, incaricata dell'Ecologia e Dominique Faure, incaricata della Ruralità.

⁷⁸ Cfr. P. AVRIL, *La disparition du Premier Ministre: conséquence ultime d'un présidentialisme exacerbé*, in *Blog Jus Politicum*, 23 giugno 2022: <<https://blog.juspoliticum.com/>>.

⁷⁹ Cfr. *Dichiarazione di politica generale all'Assemblea Nazionale* del 6 luglio 2022: “..Il est temps d'entrer dans l'ère des forces qui bâtissent, ensemble. Une majorité relative n'est pas et ne sera pas, le synonyme d'une action relative. Elle n'est pas, et ne sera pas le signe de l'impuissance”.

Rassemblement National attraverso Marine Le Pen e de *La France Insoumise* attraverso Mathilde Panot⁸⁰, non a caso espressione delle ali estreme a destra e a sinistra.

Proprio LFI si è fatto promotore dell'immediata presentazione il 6 luglio di una mozione di censura contro il Governo Borne II, poi rigettata l'11 luglio non avendo raccolto che 146 voti a favore – quelli della *Nupes* – grazie al senso di responsabilità dimostrato dagli altri gruppi di opposizioni che si erano dette non disponibili a votare la mozione di censura.

Oltre alla debolezza che ha contraddistinto la nascita di questo Governo, va comunque rilevato come tale scenario sia la manifestazione plastica della forza del parlamentarismo razionalizzato, così come pensato da Debré, che con la previsione della fiducia iniziale presunta consente ad un Governo minoritario di rimanere in carica godendo della sola fiducia del Presidente in assenza di una maggioranza assoluta che lo censuri.

Un assoluto inedito per la V Repubblica, politicamente e istituzionalmente, nonostante i numerosi richiami – a cui non si è sottratta neanche la stessa Borne nella dichiarazione di politica generale – ai precedenti di Débré nel 1959 e di Rocard nel 1988.

Politicamente e istituzionalmente infatti lo scenario odierno si differenzia sia dal precedente del 1959 sia da quello del 1988. Nel 1959 il gruppo del partito del presidente l'*Union pour la nouvelle République* non aveva che 206 seggi compresi gli apparentati e riuscì a fare la maggioranza con indipendenti (117 compresi apparentati) e con la formazione amministrativa degli eletti di Algeria e del Sahara (con 66 seggi), maggioranza che alla fine della I Legislatura si trasformerà in maggioranza con l'UNR con 205 seggi, gli Indipendenti con 123 seggi, il Raggruppamento nazionale per l'unità della Repubblica con 37 seggi. La situazione è profondamente diversa anche da quella del 1988 che come è noto alla fine di due anni di coabitazione diede vita alla fase cosiddetta di *ouverture*. Ma all'epoca il Partito Socialista disponeva di ben 272 seggi, ben 100 in più di quanti oggi ne disponga *Renassaince*, il gruppo parlamentare del partito del Presidente, e Rocard riuscì a governare con l'appoggio dell'Unione di centro. Il contesto era ancora di bipolarizzazione, non di polarizzazione, e all'epoca la Presidenza della Repubblica era ancora in grado di attrarre nella orbita i partiti. Vorrei a tal punto ricordare la post-fazione al saggio *l'Essais sur les partis* di Pierre Avril a proposito della fase di *ouverture* e il ruolo dei partiti: “Lungi dall'attuarsi attraverso una negoziazione tra partiti, come sognavano i leaders centristi, questa specie di trasformismo è totalmente orientata dall'Eliseo e testimonia in fin dei conti la preponderanza del fattore istituzionale”⁸¹.

Oggi invece il gruppo parlamentare del partito del Presidente non ha più di 172 seggi e arriva a 250 con *Horizons* e *Mo.dem*, i gruppi dei due partiti della coalizione *Ensemble* con cui LREM si è presentato alle elezioni legislative. La situazione è quindi profondamente diversa.

Possiamo infatti dire il ruolo del Presidente sia lo stesso rispetto al 1959 e al 1988?. Il Presidente, legittimato⁸² sì da un'elezione diretta ma con un astensionismo in crescita, potrà

⁸⁰ V. A.N., Dibattito sulla dichiarazione di politica generale del 6 luglio 2022 <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/comptes-rendus/seance/session-extraordinaire-de-2021-2022/seance-du-mercredi-06-juillet-2022>

⁸¹ P. AVRIL, *Saggio sui partiti*, Torino, Giappichelli, 1990, 238.

⁸² R. PIASTRA, *De la légitimité du président Macron*, in *Revue politique et parlementaire*, 24 giugno 2022: <https://www.revuepolitique.fr/de-la-legitimite-du-president-macron/>.

avere la stessa forza che ha avuto in passato in un paesaggio politico così decomposto? E inoltre, la forza del parlamentarismo riuscirà, da sola, – con un presidente indebolito – a fare da argine a tale decomposizione del paesaggio politico in un contesto attraversato da fratture che non sono solo ideologiche ma soprattutto del tessuto sociale e di visione dello Stato? Dal momento che – come scriveva-Mirkine Guetzevich – “il senso politico del parlamentarismo si definisce in una sola formula: la maggioranza deve avere il suo Esecutivo, il suo Gabinetto..Così appare il fenomeno che abbiamo chiamato *primato politico dell’Esecutivo*”, perché “La nascita di un ministero parlamentare è un atto cosciente della maggioranza”⁸³?

Sono tutti interrogativi ai quali al momento non è possibile rispondere in senso affermativo, ma che necessitano di una prassi che è solo all’inizio. Il Primo Ministro e il Governo sono destinati ad un lavoro non facile volto al compromesso e alla contrattazione, alla ricerca di volta in volta di una maggioranza sul singolo provvedimento. Un compito non agevole che rischia di ingenerare un logorio permanente e progressivo nella compagine governativa e nello stesso Primo Ministro⁸⁴ rimasto piuttosto nell’ombra di fronte all’esuberanza di un Presidente deciso ad incarnare, nonostante il panorama politico, il ruolo di Jupiter.

5. Conclusioni: fine del presidenzialismo maggioritario o inedita rilettura della Costituzione del 1958?

Giunti al termine di questa disamina merita concludere accennando al ruolo del Presidente e a quello del Parlamento.

Quanto al Presidente, appare indubbio, a giudicare da questi primi mesi di legislatura che il Macron continuerà a tentare di imporre l’interpretazione presidenzialistica della Costituzione. Sarà pure la fine del “presidenzialismo maggioritario”⁸⁵ tuttavia ad oggi il Presidente Macron in diverse occasioni ha manifestato di voler continuare ad esercitare il suo ruolo come l’unico vero arbitro del destino della Francia. Da ultimo, l’aver investito per la gestione energetica il *Conseil de Défense*⁸⁶, – in una formazione *ad hoc* come avvenuto per la crisi pandemica – da lui presieduto e del quale è il capo indiscusso (sebbene vi partecipino il Primo Ministro, i ministri con i dicasteri

⁸³ B. MIRKINE-GUETZÉVITCH, *Le Costituzioni europee*, Milano, Ed. Comunità, 1954, 51 ss.

⁸⁴ Sul Primo Ministro Borne v. P. MOUZET, *Le Premier Ministre et la Constitution non écrite*, in Blog Jus Politicum, 7 settembre 2022: <<https://blog.juspoliticum.com/>>.

⁸⁵ B. DAUGERON, *Elections Législatives De 2022 : La Fin Du Présidentialisme Majoritaire ?* in *Jus politicum Blog*, 29 giugno 2022, [<https://blog.juspoliticum.com/2022/06/29/elections-legislatives-de-2022-la-fin-du-presidentialisme-majoritaire-par-bruno-daugeron/>]; v. altresì D. BARAGER, *Ni fait majoritaire, ni cohabitation : la Cinquieme République dans le monde d’apres...* in *Jus politicum Blog* [<https://blog.juspoliticum.com/2022/06/24/ni-fait-majoritaire-ni-cohabitation-la-cinquieme-republique-dans-le-monde-dapres-par-denis-baranger/>].

⁸⁶ Cfr. sul ruolo del Presidente e il Consiglio di Difesa T. DESMOULINS, *Le Conseil de Défense « énergétique » et la persistance anachronique du présidentialisme*, in *Jus politicum Blog*, 5 settembre 2022 [<https://blog.juspoliticum.com/2022/09/05/le-conseil-de-defense-energetique-et-la-persistance-anachronique-du-presidentialisme-par-thibault-desmoulin/>]; sullo stesso tema v. anche ID., *La formalisation du présidentialisme sous la Cinquième République : le Conseil de défense et de sécurité nationale*, *Jus Politicum*, n. 25, janv. 2021, 221-254 [<http://juspoliticum.com/article/La-formalisation-du-presidentialisme-sous-la-Cinquieme-Republique-le-Conseil-de-defense-et-de-securite-nationale-1375.html>]; ID., *L’hyperactivité du Conseil de défense (1/2) : une conséquence du présidentialisme français*, in *Jus Politicum Blog*, 12 oct. 2021 [<https://blog.juspoliticum.com/2021/10/12/l-hyperactivite-du-conseil-de-defense-1-2-une-consequence-du-presidentialisme-francais-par-thibault-desmoulin/>].

più importanti e sebbene il Segretariato sia assicurato da quello del Governo), è la dimostrazione di questa tendenza.

Sebbene quindi nella situazione inedita che si è venuta a determinare il Presidente avrà modo di espandere la propria autorità ancora una volta prevalentemente nell'ambito del *domaine réservé* enfatizzando il ruolo de *Chef des armées* – sul quale d'altronde il Presidente ha puntato in campagna elettorale –, il contesto geopolitico, la crisi internazionale legata alla guerra in Ukraina, la preoccupante crisi energetica ad essa conseguente, stanno permettendo al Presidente della Repubblica non solo di proseguire ad avere un ruolo centrale nelle relazioni internazionali (così come nell'ambito dell'Unione Europea) e nel campo della difesa, ma anche di riportare entro quel perimetro gli indirizzi e le decisioni sui grandi temi, quali la crisi energetica, che la politica dovrà affrontare in un mondo globalizzato ed interconnesso: il tutto con grave disappunto delle opposizioni che continuano a denunciare l'esercizio verticale e solitario del potere.

In tema di opposizione, è lecito interrogarsi su quale ruolo il Parlamento è destinato a ricoprire nell'attuale legislatura⁸⁷ perché risulta chiaro che tale inedito nella V Repubblica non potrà non avere riflessi sul posizionamento delle Assemblee parlamentari, destinate a recuperare un minimo di centralità.

Tra le molte dichiarazioni dei gruppi parlamentari depositate al momento della formazione c'è un filo conduttore ovvero il richiamo al ruolo Parlamento. Se si considera che del pacchetto di misure contenute nella riforma del 2008 quella che ha maggiormente dimostrato di aver avuto un effettivo impatto è stata la rivalutazione delle commissioni (ivi comprese le commissioni di inchiesta), e se si considera che per statuto dell'opposizione la presidenza di alcune commissioni, in particolare di quella delle Finanze è spettata all'opposizione, – andando infatti a LFI – è difficile escludere che il Parlamento possa ritrovare uno slancio come luogo di integrazione e mediazione, di contrattazione e di controllo, proprio nella sede più idonea ovvero quella delle commissioni. Anzi è ipotizzabile un maggiore vigore della funzione di controllo proprio nell'ambito del procedimento legislativo, nel quale il Governo dispone di numerose armi di procedura per prevalere sul parlamento, che tuttavia in questa inedita situazione si potrebbero rivelarsi deboli.

Lo stesso Senato – ormai da molti considerato un vero e proprio contro potere⁸⁸ – a maggioranza tradizionalmente opposta a quella dell'Assemblea Nazionale⁸⁹ – potrebbe ancora una volta giocare un ruolo decisivo decidendo di fare sponda, di volta in volta, con i gruppi di opposizione dell'Assemblea Nazionale. Il Senato francese, infatti, sebbene non sia legato al Governo dal rapporto fiduciario, per il tipo di composizione e per le modalità di elezione, - che ne determinano quasi sempre maggioranze divergenti rispetto a quelle dell'Assemblea Nazionale

⁸⁷ S. ROZÉS, *LeParlement sera le lieu de confrontation politique entre la représentation de la nation et l'Etat néolibéral*, in *Revue politique et parlementaire*, 21 giugno 2022: <https://www.revuepolitique.fr/le-parlement-sera-le-lieu-de-confrontation-politique-entre-la-representation-de-la-nation-et-letat-neoliberal/>.

⁸⁸ V. BOYER, *Le Sénat, contre-pouvoir au bloc majoritaire ?*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 85, n. 1, 2011, 41-68; J.-J. URVOAS, *Un Sénat législateur ?*, in J.-J. URVOAS, *Le Sénat*. Presses Universitaires de France, 2019, 67-88; A. DE MONTIS, P. JENSEL MONGE, *Le Sénat et le renouveau de l'article 41 de la Constitution*, in *Revue française de droit constitutionnel*, vol. 112, n. 4, 2017, 861-880.

⁸⁹ J. DE SAINT SERNIN, *La majorité sénatoriale sous La V^e République. Les différentes configurations à l'égard du pouvoir Exécutif*, in *Pouvoirs*, n. 159, *Le Sénat, pour quoi faire?*, n. 159, 2016, 53-64.

– nonché per le caratteristiche del procedimento legislativo, – che gli consentono spesso di condurre serrate battaglie parlamentari⁹⁰ in caso di disaccordo con l'Assemblea Nazionale fino all'inevitabile decisione finale di quest'ultima – si è ritagliato negli ultimi anni un ruolo non marginale nel bicameralismo francese, al punto che la dottrina non ha mancato di indicarlo come una sorta di contropotere utile alla democrazia⁹¹. Un ruolo che si è andato rafforzando proprio nella XV legislatura per avere costituito un vero e proprio blocco alla maggioranza parlamentare in tema di revisione costituzionale, costringendo sostanzialmente Macron a rinunciare ad ogni velleità di modifica della Costituzione (da ultima la revisione costituzionale sulla tutela dell'ambiente) o a far approvare qualsiasi riforma istituzionale con legge organica che interessasse anche il Senato. Senza dimenticare, infine, la vocazione naturale a compensare la mancanza del rapporto fiduciario con il Governo attraverso una funzione definita dalla dottrina “pedagogica”, attraverso la quale ha alimentato il dibattito pubblico cercando di assicurare “la médiation entre les organes de gouvernement et la population”⁹², non mancando inoltre di assicurare un “reale” contributo “qualitativo e quantitativo” alla produzione legislativa⁹³. Non è un caso, quindi, che Élisabeth Borne si sia presentata il 6 luglio anche di fronte al Senato con una dichiarazione di politica generale, da un lato, mostrando in questo modo deferenza per il bicameralismo e per il ruolo della seconda Camera, e, dall'altro, manifestando l'intenzione di volersi ispirare all'esperienza, alle pratiche e al metodo di lavoro del Senato⁹⁴ e di volersi mettere in ascolto dei territori e degli eletti locali.

Per verificare quanto evidenziato in queste pagine può essere, infine, utile richiamare la prassi parlamentare della XVI legislatura sui primi provvedimenti approvati.

La France Insoumise – come abbiamo visto protagonista della presentazione della prima mozione di censura della legislatura alla Borne, accusata di non aver voluto misurarsi con il voto di fiducia all'Assemblea Nazionale – ha deciso di incarnare l'opposizione più estrema al Governo improntata ad un alto grado di conflittualità che si traduce in una critica aspra costante e continua al Governo, nella presentazione di numerosi emendamenti anche quando questi ricalcavano i contenuti delle misure del Governo. Una strategia che si ritiene possa essere utile in caso di scioglimento dell'Assemblea Nazionale davanti all'elettorato ma che sicuramente non

⁹⁰ Negli ultimi anni non sono mancati, infatti, episodi, dalla riforma sulle Regioni nel 2014 alla mancata riforma costituzionale sull'*état d'urgence* del 2016, in cui si è assistito ad un vero e proprio braccio di ferro tra le due Camere.

⁹¹ Sul ruolo del Senato come contropotere nella democrazia francese v. P. MONGE, *The French Senate: an «institutional anomaly»?*, Paper presentato in occasione della Conferenza su *“Bicameralism under pressure: constitutional reform of national legislatures”*, Luiss, 2-3 maggio 2016: “(..) it is possible to argue that the Senate is an essential political counter-power in the institutional balance of the Fifth Republic..(..) In fact, the function of political counterweight is exercised by the Senate. What is interesting is that the Senate fully plays this role, whether or not it belongs to the majority bloc. Just analyze the 2011-2014 period to be convinced. During this period, where the Senate had switched for the first time to the Left, the President of the Republic, the Government, the majority in the National Assembly and the Senate majority belonged to the same socialist political family. During this period, the Government has, on numerous occasions, been in trouble in the Senate so that some authors had stated that there was now three separate majorities in the Palais du Luxembourg: the presidential majority, the government majority and the parliamentary majority. This reflects a tendency of the senators to distance themselves from the government, a trend which does not appear to be only due to constitutional rules”.

Sul Senato francese vedi il numero dedicato al tema *Le Sénat, pour quoi faire* in *Pouvoirs*, n.159, novembre 2016.

⁹² P. TÜRK, *Le contrôle parlementaire en France*, cit., 239.

⁹³ P. TÜRK, *Le Sénat: une assemblée de bons légistes ?*, in *Pouvoirs*, n. 159, 2016, *Le Sénat, pour quoi faire ?*, 65-78.

⁹⁴ Cfr. SENAT, *Déclaration de politique générale de Mme Élisabeth Borne, Première ministre*, 6 luglio 20022:

giova all'idea della ricerca di un consenso ampio sulle singole misure. Diverso l'atteggiamento dei partiti della coalizione *Nupes* che sembra al momento molto precaria in quanto costituita da anime diverse. Non solo alcuni deputati del Partito socialista si erano astenuti dalla mozione di censura presentata il 4 luglio da LFI ma il Partito Socialista ha votato anche a favore dell'adozione del progetto di legge sanitaria mentre LFI e i comunisti hanno votato in gran parte contro e gli ecologisti si sono astenuti. Anche sulla legge sul potere di acquisto il gruppo socialista si è astenuto mentre LFI, comunisti ed ecologisti hanno votato contro.

Molti eletti del Partito socialista e del Partito comunista non sono convinti di questa strategia ed esprimono dubbi sull'efficacia del metodo e dell'alleanza *Nupes*.

Più responsabile, nonostante i timori, si è dimostrata finora l'opposizione del *Rassemblement National* che ha votato il nucleo essenziale delle misure varate dal Governo per la legge sul potere di acquisto.⁹⁵

In generale tuttavia, al di là del senso di responsabilità assunto da alcuni gruppi per l'approvazione di provvedimenti urgenti, le forze di opposizione dalla *Nupes* a *Les Républicains* e al *Rassemblement National*, lamentano l'attitudine del campo presidenziale a proseguire con le pratiche parlamentari tipiche del presidenzialismo assoluto.

È di questi giorni la notizia dell'intenzione del Governo di fare approvare la riforma delle pensioni attraverso un emendamento al progetto di legge di finanziamento della previdenza sociale (PLFSS), utilizzando quindi tutte le virtualità della procedura, ivi compresa la possibilità di ricorrere sempre alla questione di fiducia (art. 49, 3° c. Cost.) senza il limite imposto dalla riforma del 2008. Una prospettiva costituzionalmente e proceduralmente percorribile ma politicamente irricevibile per il totale disprezzo che in questo modo le due teste dell'Esecutivo dimostrerebbero nei confronti del Parlamento e del lavoro parlamentare⁹⁶, contrariamente all'intento annunciato dalla Borne e dallo stesso Macron⁹⁷, nella dichiarazione del 22 giugno sugli esiti delle elezioni legislative, di procedere con il dialogo.

Che sia il segno dell'arroganza dell'Esecutivo oppure, al contrario, di una debolezza mascherata da fermezza saranno i prossimi mesi a dirlo. Certo la situazione inedita che si è venuta a creare con le elezioni legislative dello scorso giugno, ha sì determinato la fine del presidenzialismo "maggioritario" ma al momento non sembra aver posto fine alla lettura presidenzialistica della Costituzione.

La V Repubblica è sempre la V Repubblica, e, come anticipato sopra, ha gli anticorpi per superare l'impasse e numerosi strumenti costituzionali (dallo scioglimento all'utilizzo dei meccanismi del parlamentarismo razionalizzato) a sua disposizione per farlo. Ancora una volta, sarà la pratica a sciogliere tutti i nodi. Ma la sfida maggiore sarà quella di evitare l'acutizzarsi

⁹⁵Cfr. [Loi n. 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat](#)

⁹⁶ B. FARGEAUD, *Une réforme des retraites par voie d'amendement ? l'illustration des mauvaises manières persistantes du gouvernement en matière de travail législatif*, in *Jus Politicum Blog*, [<https://blog.juspoliticum.com/2022/09/26/une-reforme-des-retraites-par-voie-damendement-lillustration-des-mauvaises-manieres-persistantes-du-gouvernement-en-matiere-de-travail-legislatif-par-benjamin-fargeaud/>].

⁹⁷ Cfr. *Déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur les résultats des élections législatives et ses conséquences politiques*, Paris, 22 giugno 2022.

dello scollamento tra cittadini e istituzioni, tra Stato e tessuto sociale, di sottrarsi ai colpi di forza e alla verticalizzazione del potere. Solo così le istituzioni francesi troveranno, ancora una volta, un saldo ancoraggio nella Costituzione del 1958.

ABSTRACT

Il contributo analizza i mutamenti dell'ordinamento francese degli ultimi venti anni e i loro riflessi sulle trasformazioni attuali. Le recenti elezioni presidenziali e legislative sembrano aver aperto una nuova fase per la forma di governo francese. Il mancato raggiungimento della maggioranza assoluta in Assemblea Nazionale per la coalizione di Macron pone infatti numerosi interrogativi sull'evoluzione costituzionale francese, sul ruolo del Presidente della Repubblica e sui suoi rapporti con il Parlamento.

The essay analyses the changes in the French legal system of the last twenty years and their effects on current transformations. The recent presidential and legislative elections seem to have opened a new phase for the French form of government. The failure to achieve an absolute majority in the National Assembly for the coalition of Macron raises numerous questions about the French constitutional evolution, the role of the President of the Republic and its relations with the Parliament.

PAROLE CHIAVE

V Repubblica, elezioni legislative francesi, elezioni presidenziali francesi

KEYWORDS

V Republic, french legislative elections, french presidential elections